SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 settembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2005, n. **184.**

Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del Nuovo codice della strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 126-*bis*, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;

b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.»;

2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-*bis*, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0226

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. **185.**

Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da AEA, ETF, ECA, ERA e IACA;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003), ed in particolare l'allegato *B* che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della citata direttiva 2000/79/CE;

Visto il codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale di volo dell'aviazione civile.

Art. 2.

Definizioni

1. Per «Orario di lavoro» si intende qualsiasi periodo di tempo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività, o delle sue funzioni conformemente alle disposizioni, anche dei contatti collettivi di lavoro, applicabili in materia.

2. Per «Personale di volo dell'aviazione civile» si intende il personale di cui all'articolo 732 del codice della navigazione impiegato da un'azienda con sede legale o base delle operazioni nello Stato italiano.

3. Per «Tempo di volo» si intende il periodo dall'istante in cui l'aeromobile si muove dalla propria area di parcheggio per effettuare una tratta di volo fino al momento in cui, dopo l'atterraggio, si ferma nella posizione di parcheggio assegnata e fino al completo arresto dei motori di spinta.

4. Per «giorno locale» si intende un periodo di tempo di ventiquattro ore che inizia alle ore 00.00 locali.

Art. 3.

Orario di lavoro

1. Ferma restando la disciplina comunitaria e nazionale riguardanti limitazioni del tempo di volo e dei periodi di servizio e prescrizioni di riposo, l'orario di lavoro massimo annuo è pari a 2000 ore. In tale limite massimo sono compresi anche periodi di riserva la cui determinazione ed il relativo computo sono disciplinati ai sensi della normativa vigente. Il tempo di volo non può superare le 900 ore annue.

2. La distribuzione dell'orario di lavoro massimo annuo è programmata ed effettuata, in maniera uniforme nell'arco dell'anno salvo motivate esigenze di carattere tecnico-operative, disciplinabili in sede di contrattazione collettiva nei limiti della normativa vigente.

Art. 4.

Ferie

1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.

2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro

Art. 5.

Riposi

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4 in materia di ferie, al personale di volo dell'aviazione civile vengono assegnati giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva, comunicati preventivamente dal datore di lavoro, nella misura di almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario, che possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente.

2. I contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire le modalità di fruizione proporzionale delle giornate di riposo di cui al comma 1.

Art. 6.

Informazioni

1. Il datore di lavoro è tenuto, a richiesta delle autorità competenti, a fornire informazioni riguardanti i criteri di programmazione ed i consuntivi dell'attività di volo del personale che opera alle sue dipendenze.

Art. 7.

Misure di tutela del personale di volo

1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto, ai sensi della legislazione vigente, nel rispetto del segreto medico, ad una valutazione gratuita dello stato di salute prima della sua assegnazione ed in seguito ad intervalli periodici.

2. Il personale di volo che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto con il fatto che presta anche lavoro notturno viene assegnato ad un lavoro diurno in volo o a terra per cui è idoneo secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

3. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dagli organismi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di idoneità alla mansione specifica di navigante ed è compiuta secondo le modalità e la periodicità previste dalle suddette disposizioni.

4. Al personale di volo dell'aviazione civile viene garantito un livello di tutela della salute e della sicurezza adeguato alla natura della sua attività.

5. Il datore di lavoro assicura servizi ed i mezzi di prevenzione e protezione idonei a garantire al personale di volo dell'aviazione civile gli adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza.

Art. 8.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, e dall'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.

3. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 6, è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.

4. Chiunque impedisce o limita l'esercizio del diritto di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa da 1.549 euro a 4.131 euro.

Art. 9.

Disposizione finale

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

STORACE, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AVVERTENZA:

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 5 ottobre 2005 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

05G0208

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. **186.**

Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003);

Vista la direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis.* L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297.».

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, la lettera *b)* è soppressa.

Art. 2.

Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297

1. All'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis.* L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato mem-

bro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.».

Art. 3.

Notifiche e termini di applicazione

1. I tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, nonché tutte le modifiche normative che le riguardano sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AVVERTENZA:

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 5 ottobre 2005 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

05G0210

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. **187.**

Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);

Vista la direttiva 2004/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle attività produttive, per gli affari regionali e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il presente decreto legislativo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

2. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le disposizioni del presente decreto sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato individuate con il provvedimento di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;

b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Art. 3.

Valori limite di esposizione e valori di azione

1. Per le vibrazioni tramesse al sistema mano-braccio:

a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s^2;

b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione è fissato a 2,5 m/s^2.

2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,15 m/s^2;

b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s^2.

Art. 4.

Valutazione dei rischi

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro valuta e, nel caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell'ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

2. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato I, parte *A*.

3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato I, parte *B*.

4. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse le informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata.

5. La valutazione e la misurazione di cui al comma 1 devono essere programmate ed effettuate a intervalli idonei sulla base di quanto emerso dalla valutazione del rischio da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e i relativi risultati devono essere riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto.

6. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 3;

c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;

d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;

h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;

i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

7. La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e include la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

8. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi periodicamente, e in ogni caso senza ritardo se vi sono stati significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la necessità.

Art. 5.

Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.

2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;

e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

3. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Art. 6.

Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, con particolare riguardo:

a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;

b) ai valori limite di esposizione e ai valori d'azione;

c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate in applicazione dell'articolo 4 e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;

d) all'utilità e al modo di individuare e di segnalare sintomi di lesioni;

e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;

f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.

Art. 7.

Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, quando, secondo il medico competente, si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico.

4. Nel caso di cui al comma 3, il datore di lavoro:

a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4;

b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;

d) prende le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

Art. 8.

Cartelle sanitarie e di rischio

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 7, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quando previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 9.

Deroghe

1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.

2. Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all'altro e può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti da un livello di esposizione corrispondente al valore limite.

3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.

4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Art. 10.

Adeguamenti normativi

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede all'aggiornamento dell'allegato I che si renda necessario a seguito di modifiche delle direttive comunitarie.

Art. 11.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 12.

Sanzioni

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 4, commi 1, 7 e 8, e dell'articolo 7, comma 4, lettere *a)* e *b)*.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 4, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 5, comma 2.

3. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 500 a euro 3.000 per la violazione dell'articolo 7, comma 3.

Art. 13.

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Gli obblighi di misurazione e valutazione di cui all'articolo 4 del presente decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 2006.

2. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio 2010.

3. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 24 del decreto del Presidente

della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e la voce 48 della tabella delle lavorazioni di cui all'articolo 33 del medesimo decreto n. 303 del 1956.

5. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

STORACE, *Ministro della salute*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(art. 4, commi 2 e 3)

A. VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO.

1. *Valutazione dell'esposizione.*

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (a_{hwx}, a_{hwy}, a_{hwz}) conformemente ai capitoli 4 e 5 e all'allegato *A* della norma ISO 5349-1 (2001).

La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.

2. *Misurazione.*

Qualora si proceda alla misurazione:

a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);

b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la misurazione è eseguita su ogni mano. L'esposizione è determinata facendo riferimento al più alto dei due valori; deve essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano.

3. *Interferenze.*

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera *d)*, si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

4. *Rischi indiretti.*

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera *d)*, si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5. *Attrezzature di protezione individuale.*

Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui all'articolo 5, comma 2.

B. VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO.

1. *Valutazione dell'esposizione.*

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali ($1{,}4a_{wx}$, $1{,}4a_{wy}$, $1a_{wz}$, per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all'allegato *A* e all'allegato *B* della norma ISO 2631-1 (1997).

La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osser-

vazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.

Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in considerazione solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.

2. *Misurazione.*

Qualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I metodi utilizzati devono essere adeguati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona tecnica si considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto.

3. *Interferenze.*

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera *d)*, si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

4. *Rischi indiretti.*

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera *d)*, si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5. *Prolungamento dell'esposizione.*

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera *g)*, si applicano in particolare nei casi in cui, data la natura dell'attività svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni in tali locali deve essere ridotto a un livello compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.

———

AVVERTENZA:

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 5 ottobre 2005 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

05G0211

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. **188.**

Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003;

Vista la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente decreto disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle società per azioni europee, di seguito denominata: «SE», di cui al regolamento (CE) n. 2157 dell'8 ottobre 2001, di seguito denominato: «regolamento».

2. A tale fine sono stabilite modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SE, conformemente alla procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze di cui all'articolo 7, a quella prevista nell'allegato I.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «SE», una società costituita conformemente al regolamento;

b) «società partecipanti», le società partecipanti direttamente alla costituzione di una SE;

c) «affiliata» di una società, un'impresa sulla quale la società esercita un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata;

d) «affiliata o dipendenza interessata», l'affiliata o la dipendenza di una società partecipante, che è destinata a divenire affiliata o dipendenza della SE a decorrere dalla creazione di questa ultima;

e) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge, nonché degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modifiche, o dei contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;

f) «organo di rappresentanza» l'organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all'articolo 4 o conformemente alle disposizioni dell'allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze situate nella Comunità e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SE;

g) «delegazione speciale di negoziazione», la delegazione istituita conformemente all'articolo 3 per negoziare con l'organo competente delle società partecipanti le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE;

h) «coinvolgimento dei lavoratori», qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della società;

i) «informazione», l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della SE, sui problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata o dipendenza della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SE;

l) «consultazione», l'apertura di un dialogo e d'uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SE, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere — circa le misure previste dall'organo competente — un parere di cui si può tener conto nel processo decisionale all'interno della SE;

m) «partecipazione» l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di una società mediante:

1) il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società, o

2) il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società ovvero di opporvisi.

Art. 3.

Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione

1. Quando gli organi di direzione o di amministrazione delle società partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una SE, non appena possibile dopo la pubblicazione del progetto di fusione o creazione di una holding o dopo l'approvazione di un progetto di costituzione di un'affiliata o di trasformazione in una SE, essi prendono le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identità e il numero di lavoratori delle società partecipanti, delle affiliate o dipendenze interessate, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle società sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

2. A tale fine è istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle società partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate, secondo gli orientamenti di seguito indicati:

a) in occasione dell'elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire:

1) che tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro dalle società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati in ciascuno Stato membro dalle società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri. Tali membri, nella misura del possibile, devono ricomprendere almeno uno che rappresenti ciascuna società partecipante che ha lavoratori. Dette misure non devono comportare un aumento complessivo dei membri;

2) che, nel caso di una SE costituita mediante fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni società partecipante che è iscritta e ha lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entità giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SE se:

il numero di detti membri supplementari non supera il 20 per cento del numero di membri designati in virtù del numero 1); e

la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati;

3) che, nel caso di cui al numero 2), se il numero di tali società è superiore a quello dei seggi supplementari disponibili conformemente al comma 1, detti seggi supplementari sono attribuiti a società di Stati membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati;

b) in fase di prima applicazione i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Tali membri possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipenden-

temente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società partecipante o di una affiliata o dipendenza interessata;

c) ove in uno stabilimento o una impresa manchi, per motivi indipendenti dalla volontà dei lavoratori, una preesistente forma di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle società partecipanti determinano le modalità di concorso dei lavoratori di detto stabilimento o di detta impresa alla elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione.

3. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle società partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE. A tale fine, gli organi competenti delle società partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SE, sino all'iscrizione di quest'ultima.

4. Fatti salvi i commi 7, 8 e 9, la delegazione speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere di approvare tale accordo è composta dai voti di due terzi dei membri della delegazione speciale di negoziazione che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati membri:

a) nel caso di una SE da costituire mediante fusione, se la partecipazione comprende almeno il 25 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle società partecipanti, o

b) nel caso di una SE da costituire mediante creazione di una holding o costituzione di un'affiliata, se la partecipazione comprende almeno il 50 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle società partecipanti.

5. Per «riduzione dei diritti di partecipazione» si intende una quota dei membri degli organi della SE ai sensi dell'articolo 2, lettera *k)*, inferiore alla quota più elevata esistente nelle società partecipanti.

6. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle appropriate organizzazioni di lavoratori di livello comunitario, di assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di negoziazione può decidere di informare dell'inizio dei negoziati i rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali esterne, incluse le organizzazioni di lavoratori.

7. La delegazione speciale di negoziazione può decidere a maggioranza, quale specificata di seguito, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo menzionato all'articolo 4. Qualora venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I.

8. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati è composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.

9. Nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, i commi 7 ed 8 non si applicano se la partecipazione è prevista nella società da trasformare.

10. La delegazione speciale di negoziazione può nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10 per cento dei lavoratori della SE, delle affiliate e dipendenze, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale decide di riavviare i negoziati con la direzione, ma non è raggiunto alcun accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I.

11. Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle società partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione. In particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le società partecipanti sostengono le spese di cui all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera *n)*.

Art. 4.

Contenuto dell'accordo

1. Gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

2. Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo il comma 4, l'accordo previsto dal comma 1, stipulato tra gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina:

a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;

b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sarà l'interlocutore degli organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e dipendenze;

c) le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza;

d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;

e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza; in particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le società partecipanti sostengono le spese di cui all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera *n)*;

f) se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o più procedure per l'informazione e la consultazione anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;

g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE che l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori, nonché i loro diritti;

h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.

3. L'accordo non è soggetto, tranne disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato I.

4. Fatto salvo l'articolo 13, comma 3, lettera *a)*, nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE.

Art. 5.

Durata dei negoziati

1. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi.

2. Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al comma 1, fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione.

Art. 6.

Legge applicabile alla procedura di negoziazione

1. La legge applicabile alla procedura di negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 è la legge dello Stato membro in cui è situata la sede sociale della costituenda SE. La SE registrata in Italia ha l'obbligo di far coincidere l'ubicazione dell'amministrazione centrale con quella della sede sociale.

Art. 7.

Disposizioni di riferimento

1. Le disposizioni di riferimento previste dall'allegato I trovano applicazione dalla data di iscrizione della SE nel registro delle imprese:

a) qualora le parti abbiano deciso nel corso di negoziati di avvalersi di tali disposizioni ai fini della definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori nella costituenda SE;

b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine previsto all'articolo 5, e l'organo competente di ciascuna delle società partecipanti decida di accettare l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e di proseguire quindi con l'iscrizione della SE, ed inoltre la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso ai sensi dell'articolo 3, comma 7, la decisione di non aprire negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori vigenti in Italia e negli altri Stati membri in cui al SE annovera lavoratori.

2. Le disposizioni di riferimento stabilite nell'allegato I, parte terza, si applicano soltanto qualora:

a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di direzione o di vigilanza si applichino ad una società trasformata in SE;

b) nel caso di una SE costituita mediante fusione:

1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti; o

2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso;

c) nel caso di una SE costituita mediante creazione di una holding o costituzione di un'affiliata:

1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti; o

2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.

3. Se presso diverse società partecipanti esisteva più di una delle forme di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale di esse viene introdotta nella SE. La delegazione speciale di negoziazione informa l'organo competente delle società partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del comma 2 e del presente comma.

Art. 8.

Segreto e riservatezza

1. I membri della delegazione speciale di negoziazione e dell'organo di rappresentanza, nonché gli esperti che li assistono ed i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione non sono autorizzati a rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dall'organo competente della SE e delle società partecipanti. Tale divieto permane anche successivamente alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e quanto previsto dall'articolo 12, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati.

2. L'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante situato nel territorio italiano non è obbligato a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento della SE, o eventualmente della società partecipante, o delle sue affiliate e dipendenze, o da arrecare loro danno.

3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonché per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese affiliate e dipendenze o di arrecare loro danno.

4. La commissione è composta da tre membri rispettivamente designati:

a) dall'organo di rappresentanza o dai rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura di informazione e consultazione;

b) gli organi di direzione o di amministrazione delle società partecipanti della società europea;

c) dalle parti di comune accordo.

5. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro di cui alla lettera *c)* del comma 4, quest'ultimo è sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi, non superiore a sei, preventivamente concordata.

6. La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso proposto dall'organo di cui alla lettera *a)* del comma 4.

Art. 9.

Funzionamento dell'organo di rappresentanza e procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori

1. L'organo competente della SE e l'organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. La stessa disposizione vale per la cooperazione tra l'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione di questi ultimi.

Art. 10.

Tutela dei rappresentanti dei lavoratori

1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell'organo di rappresentanza, i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e che sono impiegati presso la SE, le sue affiliate o controllate, o dipendenze ovvero una società partecipante fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e dagli accordi e contratti collettivi vigenti negli Stati membri in cui sono impiegati.

2. Per i rappresentanti di cui al comma 1 tali tutele e garanzie comportano altresì il diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni ed il rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle loro funzioni nelle misure che saranno definite dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

3. Le parti definiscono, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, tutti gli aspetti operativi concernenti l'esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SE, nelle sue controllate o dipendenze e nelle società partecipanti.

Art. 11.

Sviamento di procedura

1. Qualora dopo la registrazione della società europea intervengano modifiche sostanziali nella società europea, nelle società partecipanti e nelle affiliate, effettuate con lo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento deve essere posto in essere un nuovo negoziato.

2. Il negoziato è avviato su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle società sussidiarie o stabilimenti della società europea e si svolge secondo le procedure di cui agli articoli da 3 a 7 tenuto conto della situazione esistente alla data di avvio dei negoziati inizialmente avviati ai sensi dell'articolo 3.

Art. 12.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8 il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti interessate, valutati i lavori della commissione tecnica di cui all'articolo 8, applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da 1.033 euro a 6.198 euro.

2. Qualora sorgano questioni in ordine all'obbligo dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante di cui all'articolo 8 di rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori o agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 4, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, è costituita una commissione di conciliazione composta da membri nominati dalle parti interessate, presieduta da un soggetto nominato dalle parti stesse di comune accordo e costituita secondo le regole dettate all'articolo 8. In caso di mancato accordo fra le parti entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti medesime in contraddittorio tra loro, accerta l'eventuale inadempienza e ordina l'adempimento degli obblighi stessi. Qualora non venga ottemperato all'ordine entro il termine di trenta giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a 30.988 euro.

Art. 13.

Relazione tra il presente decreto e altre disposizioni

1. Qualora la SE sia un'impresa di dimensioni comunitarie o un'impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le disposizioni di quest'ultimo non sono applicabili ad essa né alle sue affiliate. Tuttavia, qualora, conformemente all'articolo 3, commi da 7 a 10, la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare negoziati o di porre termine a quelli già iniziati, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74.

2. Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari, previste dalla legge ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari diverse da quelle del presente decreto, non si applicano alle società costituite conformemente al regolamento e contemplate dal presente decreto.

3. Il presente decreto non pregiudica:

a) i diritti esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori, previsti dalla legge e dagli accordi collettivi ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari, diversi da quelli del presente decreto, di cui godono i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze, diversi dalla partecipazione agli organi della SE;

b) le disposizioni in materia di partecipazione agli organi previste dalla legge ovvero dagli atti costitutivi societari, diverse da quelle del presente decreto di cui sono destinatarie le affiliate della SE.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un comitato tecnico composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da membri nominati dalle parti sociali preposto ad attività di osservatorio e monitoraggio dell'applicazione del presente decreto legislativo.

2. All'istituzione ed al funzionamento del comitato tecnico di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al comitato non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(Disposizioni di riferimento di cui all'articolo 7)

Parte prima.

Composizione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori

1. Al fine di realizzare l'obiettivo indicato all'articolo 1 e nei casi previsti all'articolo 7, è istituito un organo di rappresentanza conformemente alle seguenti norme:

a) l'organo di rappresentanza è composto da lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze, eletti o designati al loro interno dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall'insieme dei lavoratori, congiuntamente alle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di riferimento;

b) l'elezione o designazione dei membri dell'organo di rappresentanza avviene conformemente alle leggi, nonché agli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modifiche, o ai contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;

c) qualora si verifichino modificazioni nella struttura organizzativa della SE:

1) con allocazione di una o più unità locali situate in uno Stato membro che in precedenza non era coinvolto nella SE: i lavoratori di tale unità devono, nei termini previsti dalle norme nazionali, designare o eleggere un loro rappresentante nell'organo di rappresentanza dei lavoratori;

2) con soppressione di una o più unità locali presenti in uno Stato membro: i rappresentanti dei lavoratori delle unità locali di uno Stato membro decadono dall'organo di rappresentanza e l'organo stesso si ridetermina nella composizione risultante a seguito della avvenuta decadenza;

3) con alterazione della distribuzione dell'occupazione nell'ambito della SE, sue controllate o dipendenze per una quota pari almeno il 10 % dell'occupazione totale del complesso di tale società: la rappresentanza dei lavoratori che operano nei singoli Stati membri deve essere modificata in relazione alle variazioni intervenute;

d) se le sue dimensioni lo giustificano, l'organo di rappresentanza elegge al suo interno un comitato *ad hoc* composto al massimo da tre membri;

e) l'organo di rappresentanza adotta il suo regolamento interno;

f) i membri dell'organo di rappresentanza sono eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro dalle società partecipanti, nonché dalle affiliate o dipendenze interessate, assegnando ad uno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 % o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati dalle società partecipanti, nonché dalle affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri;

g) l'organo competente della SE è informato della composizione dell'organo di rappresentanza;

h) quattro anni dopo la sua istituzione, l'organo di rappresentanza delibera in merito all'opportunità di rinegoziare l'accordo di cui agli articoli 4 e 7 oppure di mantenere l'applicazione delle disposizioni di riferimento adottate in conformità del presente allegato.

2. Qualora si decida di negoziare un accordo in conformità dell'articolo 4, si applicano per quanto possibile gli articoli 3 (paragrafi da 4 a 7), 4, 5 e 6 e l'espressione «delegazione speciale di negoziazione» è sostituita da «organo di rappresentanza». Qualora al termine del negoziato non sia stato concluso alcun accordo, rimangono applicabili le disposizioni inizialmente adottate in conformità delle disposizioni di riferimento.

Parte seconda.

Disposizioni di riferimento per l'informazione e la consultazione

1. Le competenze e i poteri dell'organo di rappresentanza istituito nella SE sono disciplinati dalle seguenti norme:

a) la competenza dell'organo di rappresentanza si limita alle questioni che riguardano la stessa SE o qualsiasi affiliata o dipendenza situata in un altro Stato membro ovvero che esorbitano i poteri degli organi decisionali in un singolo Stato membro;

b) fatte salve le riunioni tenute conformemente alla lettera *c)*, l'organo di rappresentanza ha il diritto di essere informato e consultato, in tempo utile, e a tale fine di incontrare l'organo competente della SE almeno una volta all'anno, in base a relazioni periodiche elaborate dall'organo competente, riguardo all'evoluzione delle attività e delle prospettive della SE. Le direzioni locali ne sono informate;

c) l'organo competente della SE trasmette all'organo di rappresentanza gli ordini del giorno delle riunioni dell'organo di amministrazione o, se del caso, di direzione e di vigilanza e copia di tutti i documenti presentati all'assemblea generale degli azionisti;

d) la riunione verte in particolare sui seguenti aspetti della SE: struttura, situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attività, della produzione e delle vendite, situazione e evoluzione probabile dell'occupazione, investimenti, cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione, introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, trasferimenti di produzione, fusioni, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi, e licenziamenti collettivi;

e) qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, l'organo di rappresentanza ha il diritto di esserne informato in tempo utile. L'organo di rappresentanza o, se questo decide in tal senso soprattutto per motivi di urgenza, il comitato *ad hoc* ha il diritto di riunirsi, a sua richiesta, con l'organo competente della SE o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato nell'ambito della SE, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato sulle misure che incidono sugli interessi dei lavoratori;

f) qualora l'organo competente decida di non agire conformemente al parere espresso dell'organo di rappresentanza, quest'ultimo dispone della facoltà di riunirsi nuovamente con l'organo competente della SE nella prospettiva di trovare un accordo. Nel caso di una riunione organizzata con il comitato *ad hoc* hanno il diritto di partecipare anche i membri dell'organo di rappresentanza che rappresentano lavoratori direttamente interessati dalle misure in questione;

g) le riunioni di cui alla presente parte seconda lasciano impregiudicate le prerogative dell'organo competente;

h) prima delle riunioni con l'organo competente della SE, l'organo di rappresentanza o il comitato *ad hoc*, eventualmente allargato conformemente al secondo periodo della lettera *f)* della presente parte seconda, può riunirsi senza che i rappresentanti dell'organo competente siano presenti;

i) fatto salvo l'articolo 8, i membri dell'organo di rappresentanza informano i rappresentanti dei lavoratori della SE e delle sue affiliate o dipendenze riguardo al contenuto e ai risultati della procedura di informazione e consultazione;

l) l'organo di rappresentanza o il comitato *ad hoc* può farsi assistere da esperti di sua scelta;

m) nella misura in cui ciò risulta necessario allo svolgimento dei loro compiti, i membri dell'organo di rappresentanza hanno diritto a un congedo di formazione senza perdita di retribuzione;

n) le spese dell'organo di rappresentanza sono sostenute dalla SE, che fornisce ai membri di quest'ultimo le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni e la formazione a ciò finalizzata.

2. In particolare, la SE prende a proprio carico - salvo che non sia stato diversamente convenuto - le spese di organizzazione e di interpretariato delle riunioni, le spese relative ai costi di un solo esperto, nonché le spese di soggiorno e di viaggio dei membri dell'organo di rappresentanza e del comitato *ad hoc.*

Parte terza.

Disposizioni di riferimento per la partecipazione

1. La partecipazione dei lavoratori alla SE è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente all'iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi alla SE. A tal fine, si applica per quanto possibile la lettera *b)*;

b) negli altri casi di costituzione di una SE i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze e/o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti prima dell'iscrizione della SE.

2. Se nessuna delle società partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione prima dell'iscrizione della SE, non vi è l'obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori.

3. La ripartizione dei seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori nei vari Stati membri o le modalità secondo cui i lavoratori della SE possono raccomandare la designazione dei membri di detti organi od opporvisi sono decise dall'organo di rappresentanza in funzione della proporzione di lavoratori della SE impiegati in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o più Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale, l'organo di rappresentanza designa uno dei membri dello Stato membro in questione, in particolare dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale, laddove opportuno. Ciascuno Stato membro può determinare le modalità secondo cui devono essere ripartiti i seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza che sono ad esso assegnati.

4. Tutti i membri eletti, designati o raccomandati dall'organo di rappresentanza o eventualmente dai lavoratori per l'organo di amministrazione o, se del caso, di vigilanza della SE, sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.

AVVERTENZA:

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 5 ottobre 2005 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

05G0212

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Omobono Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Sant'Omobono Terme (Bergamo) ed il sindaco nella persona del sig. Giosuè Frosio;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 24 del 15 luglio 2005, ha dichiarato la decadenza del sig. Giosuè Frosio dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sant'Omobono Terme (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Omobono Terme (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giosuè Frosio.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il signor Giosuè Frosio è stato eletto alla carica di consigliere della regione Lombardia.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 24 del 15 luglio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Lombardia.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.v. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Omobono Terme (Bergamo).

Roma, 12 agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08942

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Lioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 giugno 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Lioni (Avellino) è stato sciolto per decadenza del sindaco;

Visto che in tale fattispecie, ai sensi della normativa vigente, il consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che, a causa della mancata approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2005, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi e che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, occorre nominare un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente;

Considerato, pertanto, che si rende necessario, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 27 giugno 2005, nominare il commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Palma è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Lioni (Avellino) fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 27 giugno 2005, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lioni (Avellino), ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a causa della decadenza del sindaco.

In tale fattispecie, in base alla normativa vigente, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

La situazione si è ulteriormente aggravata a causa della mancata approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2005.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Avellino, con provvedimento del 3 giugno 2005, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni a far data dalla notifica.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, in virtù delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito nella legge 31 maggio 2005, n. 88, il prefetto di Avellino, con provvedimento n. 224/13-12/Area II del 27 giugno 2005, ha nominato un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.

Venutasi a creare una situazione di grave pregiudizio per l'ente, già privo dell'organo di vertice, a causa della mancata approvazione del bilancio di previsione del 2005, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente.

Nelle more, il prefetto di Avellino, con provvedimento n. 229/13-4/Area II del 30 giugno 2005, ha nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e consiglio.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.v. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 27 giugno 2005, alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune di Lioni (Avellino) nella persona del dott. Salvatore Palma.

Roma, 2 agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08943

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Bolzano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali dell'8 maggio 2005 è stato eletto il consiglio comunale di Bolzano e che, a seguito del ballottaggio tenutosi in data 22 maggio 2005, veniva eletto il sindaco nella persona dell'arch. Giovanni Benussi;

Considerato che il consiglio suddetto non ha provveduto, nei termini previsti dall'art. 83, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto del presidente della regione Trentino-Alto Adige/Süd Tirol n. 3/L del 1º febbraio 2005, all'elezione della giunta comunale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 54, comma 5, dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Süd Tirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bolzano è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Serena Pompili è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bolzano è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 maggio 2005 ed a seguito del ballottaggio tenutosi in data 22 maggio 2005, veniva eletto il sindaco nella persona dell'arch. Giovanni Benussi.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto del presidente della regione Trentino-Alto Adige/Süd Tirol n. 3/L del 1º febbraio 2005, all'elezione della giunta comunale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Ai sensi della sopracitata normativa, l'inadempimento all'obbligo di legge costituisce causa di scioglimento del consiglio comunale.

Decorso infruttuosamente il sopraindicato termine e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione della giunta, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendo, nelle more, con provvedimento n. 022607/ Gab. del 23 giugno 2005, la sospensione dell'organo consiliare e del sindaco, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, in virtù dell'art. 54 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Süd Tirol, che demanda allo Stato i provvedimenti straordinari riferiti ai comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, nella specie ricorrano le condizioni per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.v. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bolzano ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Maria Serena Pompili.

Roma, 5 settembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08941

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 23 giugno 2005.

Definizione degli organici dello stabilimento grafico di Gaeta.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, che conferisce delega al Governo volta a procedere alla ristrutturazione degli arsenali e stabilimenti militari;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 concernenti il reimpiego del personale civile, conseguente ai processi di ristrutturazione;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, concernente l'attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 1998;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, gli articoli 8 e 9, che recano le norme generali sulle agenzie, nonché l'art. 22, che istituisce l'Agenzia industrie difesa (A.I.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'A.I.D. e, in particolare, l'art. 13, che al comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro della difesa la determinazione dell'organico definitivo dell'Agenzia stessa;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2001 (registro n. 13, foglio n. 271), con il quale, tra l'altro, è stato affidato alla gestione dell'A.I.D. lo Stabilimento grafico militare di Gaeta;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2001, concernente l'approvazione del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'A.I.D.;

Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2003, con cui, tra l'altro, è stato approvato il Programma di attività su base triennale (Piano industriale 2003 - 2005);

Vista la proposta di organico del personale civile dello Stabilimento grafico militare di Gaeta avanzata dall'A.I.D., secondo la struttura organizzativa e le professionalità riportate nel suddetto Piano industriale 2003-2005, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *l)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000;

Vista la sentenza n. 08921/2002 con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha annullato i commi 1 e 5 dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000, concernenti, rispettivamente, l'inquadramento d'ufficio, in via provvisoria, di tutto il personale civile della difesa in servizio presso le unità alla data del rispettivo passaggio nell'A.I.D. e la restituzione al Ministero della difesa del personale che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo;

Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 10 luglio 2002 dal Ministero della difesa e dalle organizzazioni sindacali, sul reimpiego del personale civile eccedente le esigenze dell'A.I.D.;

Visto l'ulteriore protocollo d'intesa sottoscritto in data 11 dicembre 2003 dal Ministero della difesa e dalle organizzazioni sindacali, che conferma i criteri di reimpiego del personale eccedente le esigenze dell'A.I.D. e detta specifiche garanzie nei confronti del suddetto personale;

Preso atto dell'avvenuta consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, in merito alla proposta di elevare a 120 unità l'organico del personale civile dello stabilimento grafico militare di Gaeta, a fronte delle 109 inizialmente previste nel citato piano industriale 2003-2005:

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Considerati a mente del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, i tempi tecnici necessari per il completamento della procedura di reimpiego del personale non inquadrato nell'A.I.D.;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organico definitivo del personale civile dello Stabilimento grafico militare di Gaeta è determinato in 120 unità lavorative. La ripartizione di tali unità, secondo le professionalità riportate nel piano industriale 2003-2005, nonché secondo quelle da individuare, per la parte di organico eccedente il suddetto piano, in modo da mantenere inalterato il rapporto numerico tra il personale diretto e quello indiretto, viene stabilita in sede locale in apposita concertazione, applicando l'art. 6, comma 4, lettera *g)*, del regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000, citato in premessa, nonché tenendo presenti i principi enunciati nel piano industriale.

2. Dopo la definizione del programma delle riconversioni professionali e la loro attuazione da parte dell'Amministrazione difesa sulla base della struttura organizzativa richiamata in premessa, sono individuate le unità di personale da trasferire nell'A.I.D., nei cui ruoli vengono inquadrate, nonché di quelle risultanti in esubero. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per effetto degli inquadramenti nella consistenza organica dell'A.I.D. di cui al periodo precedente, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa.

3. I successivi adeguamenti professionali ed organizzativi dello stabilimento grafico militare di Gaeta sono stabiliti dal direttore generale dell'A.I.D. in relazione alle effettive esigenze, secondo i piani di attività ed in coerenza con i criteri di gestione economica.

Art. 2.

1. Il personale che non ha ottenuto l'inquadramento nell'A.I.D. rimane nelle dotazioni organiche del Ministero della difesa e viene sottoposto, prioritariamente, alla procedura di reimpiego nella stessa Amministrazione, ovvero al procedimento di transito nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche. Tali procedure hanno inizio contestualmente a quella di inquadramento del personale trasferito nell'A.I.D. e sono portate a termine nel più breve tempo possibile, secondo le modalità previste dalla vigente normativa contrattuale ed i contenuti dei protocolli d'intesa citati in premessa.

2. L'onere finanziario, relativo al personale di cui al comma 1 è a carico dell'Amministrazione della difesa.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Roma, 23 giugno 2005

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 10 Difesa, foglio n. 250

05A08977

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 luglio 2005.

Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento è denominato «Fondo nazionale per le politiche sociali»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Considerato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 423 del 16 dicembre 2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge concernenti specifici vincoli di destinazione nell'utilizzo delle risorse da destinare alle regioni;

Considerato che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge n. 448 del 1998 risultano stanziati dalla legge finanziaria 2004 ulteriori risorse per complessivi € 105.000.000,00 sul capitolo 3535 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7 «Gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale»;

Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940,00 sul capitolo 3532 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7 «Gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale», a fronte delle modifiche ed integrazioni apportate al predetto articolo dalla legge n. 53 del 2000 (articoli 19 e 20);

Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 39 della legge n. 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti € 2.600.000,00 sul capitolo 3537 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7 «Gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 112 della già citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000,00;

Visto in particolare l'art. 1, comma 153 e 154 della già citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'ammontare di euro 500.000,00, un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili, prevedendo di destinare il 70 per cento della quota al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani con sede in Roma ed il restante 30 per cento tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio;

Considerato pertanto, che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2005 ammonta a complessivi € 1.308.080.940,00 di cui:

€ 1.193.767.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7 «Gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale» (U.P.B. 7.1.5.2);

€ 105.000.000,00 risultano presenti in bilancio sul capitolo 3535 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R n. 7 «Gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale» (U.P.B. 7.1.2.6);

€ 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3532 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R n. 7 «Gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale» (U.P.B. 7. 1.2.6);

€ 2.600.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3537 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R n. 7 «Gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale» (U.P.B. 7.1.2.7);

Ritenuto pertanto, opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.308.080.940,00 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 14 luglio 2005 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2005, ammontanti nel complesso a € 1.308.080.940,00 sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1. Somme destinate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) . . . . € 706.630.000,00
2. Somme destinate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano . . . . . . € 518.000.000,00

3. Somme destinate ai comuni € 44.466.940,00

4. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per interventi di carattere sociale....... € 38.984.000,00

TOTALE . . . € 1.308.080.940,00

Art. 2.

Le tabelle numeri 1, 2, 3, 4 e 5 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:

tabella 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2005;

tabella 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major;

tabella 3) Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2004;

tabella 4) Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge n. 285 del 1997, recante: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», ripartito come nell'anno 2004;

tabella 5) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 22 luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2005
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 131

Riparto generale - TABELLA 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2005

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€	1.308.080.940
Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	€	706.630.000
Tipologia Intervento		
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi		
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€	518.000.000
Fondi destinati ai Comuni	€	44.466.940
Tipologia Intervento		
Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla legge 285 del 1997		
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€	38.984.000

Diritti soggettivi - TABELLA 2

Fondi destinati all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

Tipologia intervento - Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	Importo
Legge 23 dicembre 1998, n. 448	
Art. 65 - *Assegni ai nuclei familiari ecc.*	€ 344.000.000
Art. 66 - *Assegni di maternità ecc.*	€ 253.000.000
Legge 5 febbraio 1992, n. 104	
Art. 33 - *Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave*	€ 106.000.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448	
Art. 39 - *Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major*	€ 3.630.000
TOTALE	**€ 706.630.000**

Regioni 2005 - TABELLA 3

Risorse destinate alle Regioni e province autonome

(Le risorse sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2004)

REGIONI	%	Totale risorse indistinte 2005
Abruzzo	2,45%	12.697.065
Basilicata	1,23%	6.373.670
Calabria	4,11%	21.301.779
Campania	9,98%	51.711.493
Emilia Romagna	7,05%	36.538.684
Friuli Ven. Giulia	2,19%	11.362.073
Lazio	8,60%	44.550.195
Liguria	3,02%	15.639.425
Lombardia	14,15%	73.295.508
Marche	2,68%	13.858.666
Molise	0,80%	4.131.902
P.A. di Bolzano	0,82%	4.266.480
P.A. di Trento	0,84%	4.372.844
Piemonte	7,18%	37.198.411
Puglia	6,98%	36.140.405
Sardegna	2,96%	15.334.902
Sicilia	9,19%	47.580.571
Toscana	6,55%	33.952.805
Umbria	1,64%	8.504.062
Valle d'Aosta	0,29%	1.495.015
Veneto	7,28%	37.694.045
TOTALI	**100%**	**€ 518.000.000**

Comuni 2005 - TABELLA 4

Risorse destinate ai Comuni

(Le risorse sono state ripartite come nell'anno 2004)

COMUNI	IMPORTI 2005
VENEZIA	844.067
MILANO	4.398.455
TORINO	3.121.291
GENOVA	2.131.404
BOLOGNA	1.036.835
FIRENZE	1.328.456
ROMA	9.650.449
NAPOLI	7.238.648
BARI	1.930.891
BRINDISI	959.388
TARANTO	1.501.912
REGGIO CALABRIA	1.745.163
CATANIA	2.386.538
PALERMO	5.014.249
CAGLIARI	1.179.194
TOTALI	€ 44.466.940

Fondo indistinto 2005 - TABELLA 5

Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Tipologia intervento	
Risorse indistinte attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 38.984.000

05A09000

DECRETO 24 agosto 2005.

Scioglimento di diciassette società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies*;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti diciassette società cooperative edili sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori:

«Parco azzurro», con sede in Torre del Greco, costituita in data 3 marzo 1977 rogito notaio Gerarda GalLuccio, REA n. 305699, codice fiscale n. 03116650635, BUSC n. 7195;

«Edilfutura», con sede in Napoli, costituita in data 28 ottobre 1977 per rogito notaio Amleto Galluccio, REA n. 309009, codice fiscale n. 95000130633, BUSC n. 7450;

«La nuova Pimonte», con sede in Pimonte, costituita in data 9 maggio 1978 rogito notaio Tommaso Oliviero, REA n. 315236, codice fiscale n. 01587140631, BUSC n. 7743;

«Casa Portici 1», con sede in Portici, costituita in data 1º giugno 1978 rogito notaio Claudio Trinchillo, REA 312259, C.F. 01554140630, BUSC n. 7795;

«Casa S. Sebastiano 1», con sede in S. Sebastiano, costituita in data 29 giugno 1978 rogito notaio Claudio Trinchillo, REA n. 313942, codice fiscale n. 01568230633, BUSC n. 7896;

«Sole», con sede in Casoria, costituita in data 30 ottobre 1978 rogito notaio Alessandro Chieffi, REA n. 314200, codice fiscale n. 01625700636, BUSC n. 7943;

«Domus Cardito», con sede in Napoli, costituita in data 23 ottobre 1978 per rogito notaio Alessandro Chieffi, REA n. 314197, codice fiscale n. 01625710635, BUSC n. 7944;

«La Fiducia», con sede in Napoli, costituita in data 25 ottobre 78 rogito notaio Amleto Galluccio, REA n. 314533, codice fiscale n. 01614770632, BUSC n. 7962;

«Terrazza D'Abruzzo», con sede in Napoli, costituita in data 4 ottobre 1979 per rogito notaio Alfredo Albore, REA n. 321886, codice fiscale n. 80114310636, BUSC n. 8484;

«Stabia Nord II», con sede in Castellammare di Stabia, costituita in data 9 gennaio 1982 rogito notaio L.F. Sanseverino, REA n. 341963, codice fiscale n. 03711800635, BUSC n. 9752;

«Parco azzurro», con sede in Sant'Agnello, costituita in data 17 novembre 83 rogito notaio Adolfo Cannavale, REA n. 356639, codice fiscale n. 04358430637, BUSC n. 10628;

«La Speranza», con sede in Gragnano, costituita in data 28 gennaio 1984 rogito notaio Anna Lupi, REA n. 356869, codice fiscale n. 04356610636, BUSC n. 10700;

«Azzurra», con sede in Napoli, costituita in data 10 settembre 1984 rogito notaio Luigi Mauro, registro società n. 51/27/84, BUSC n. 11006;

«Smeraldo», con sede in Arzano, costituita in data 21 febbraio 90 per rogito notaio Maria Carmela Zaccaria, REA n. 472351, codice fiscale n. 06067960630 - BUSC n. 12891;

«Lo Spazio», con sede in Trecase, costituita in data 7 novembre 1991 rogito notaio Diego Ciro Vanacore, REA n. 495213, codice fiscale n. 06482320634, BUSC n. 13296;

«Croce S. Angelo», con sede in Marano, costituita in data 28 ottobre 1992 rogito notaio Salvatore Sica, REA n. 504225, codice fiscale n. 06605530630, BUSC n. 13454;

«Abitare», con sede in Napoli, costituita in data 10 dicembre 1993 rogito notaio Nicola Capuano, REA n. 519580, codice fiscale n. 06762880638, BUSC n. 13682.

Napoli, 24 agosto 2005

Il dirigente: BIONDI

05A08991

DECRETO 8 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Sollicitudo Rei Socialis - Cooperativa sociale a r.l.», in Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato il parere di massima della commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo allo scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 2005, n. 177;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

cooperativa «Sollicitudo Rei Socialis - Cooperativa sociale a r.l», con sede in Pescara, viale Kennedy n. 122, costituita per rogito notaio Rozzi Pasquale in data 5 luglio 2002, repertorio n. 185650, codice fiscale n. 01661010684, posizione (ex B.U.S.C.) n. 1659/306528.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 8 settembre 2005

Il direttore provinciale: PAOLETTI

05A08997

DECRETO 8 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Iris - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Considerato il parere di massima della commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo allo scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 2005, n. 180;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

coop. «Iris - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara, via di Villa Basile n. 11, costituita per rogito notaio D'Ambrosio Massimo in data 24 settembre 2001, repertorio n. 50080, codice fiscale n. 01630950689, posizione (ex B.U.S.C.) n. 1638/302464.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 8 settembre 2005

Il direttore provinciale: PAOLETTI

05A08998

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 settembre 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Enosis Srl», in Fubine, autorizzato, con decreto 20 dicembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2003, con il quale autorizza il laboratorio «Enosis Srl», ubicato in Cuccaro Monferrato (Alessandria), via Marconi n. 10, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 29 agosto 2005, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativo all'elenco delle prove di analisi e di aver trasferito la sede del laboratorio in Fubine (Alessandria), Strada Cuccaro - Fubine - Cascina Meraviglia;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di dover modificare la ubicazione del predetto laboratorio e di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 20 dicembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio «Enosis Srl», ubicato in Fubine (Alessandria), Strada Cuccaro - Fubine - Cascina Meraviglia è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto14
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 37 (Metodo di riferimento)
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 25
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 11
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 4
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto1
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2005
pH	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 24
Solfati	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 12
Titolo alcolometrico volumico (TAV)	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 3 Reg CE 128/2004 23/01/2004 GU L 19/3 27/01/2004 all 4 bis
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 5
Zuccheri totali	M.I. n° 2/d rev 04 2004

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08973

DECRETO 8 settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. Sas», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2002 con il quale il laboratorio «Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. Sas», ubicato in Campobello di Mazara (Trapani), via CB 2 n. 1 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. Sas», ubicato in Campobello di Mazara (Trapani), via CB 2 n. 1, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 18 settembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 22
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 10
Alcool metilico	OIV MA-E-AS312-03-METHAN 2003
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 25
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 25
Anidride solforosa totale per distillazione	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 25 p.to 2.2
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 40
Cationi totali	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 42/A
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 11
Conduttività	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 42/B
Densità ottica a 425 nm	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 40 pto 2
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All pto 1
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 4
Ibridi produttori diretti	OIV MA-E-AS315-03 DIGMAL 2003

Denominazione della prova	Norma / metodo
Idrossimetilfurfurolo	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 42/C
Indice Folin-Ciocalteau	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 41 DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All pto 35/A-B
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 1-2
Mesoinositolo	MPI 1 MES 0 Rev 0 2004
pH	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 24
Saccarosio	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 6 pto 3
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All pto 3
Solfati	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 12
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 2-5
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 3
Tonalità	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 40
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 5

05A08974

DECRETO 8 settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «G.R. Biochemilab Sas di Albano Rosa & C.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i Regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 3 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 273 del 21 novembre 2002 con il quale il laboratorio «G.R. Biochemilab Sas di Albano Rosa & C.», ubicato in Modena, Strada Paganine n. 71, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «G.R. Biochemilab Sas di Albano Rosa & C.», ubicato in Modena, Strada Paganine n. 71, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 2 ottobre 2005 condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Numero di iodio	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 All XVI
Esame spettrofotometrico nell'ultravioletto	NGD C40/02
Acidità	NGD C10/1976
Numero dei perossidi	NGD C35/1976
Saggio di kreiss	NGD C56/1979

05A08975

DECRETO 13 settembre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giguno 2005, n. C(2005) 1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Tromba d'aria 4 giugno 2005: nella provincia di Udine;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata della regione Friuli-Venezia Giulia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione Unione europea sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del dcereto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Udine:

- Tromba d'aria del 4 giugno 2005;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3, nel territorio dei comuni di Buttrio, Pradamano;

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione dell'Unione europea sulle informazioni meteorologiche notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005) 1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A08995

DECRETO 14 settembre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della Direzione generale dello sviluppo economico della regione Toscana, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato del Dipartimento agricoltura e protezione civile della regione Liguria con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Toscana provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Brunello di Montalcino;

Carmignano;

Chianti e Chianti Classico;

Vernaccia di San Gimignano;

Vino Nobile di Montepulciano;

Ansonica Costa dell'Argentario;

Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di pernice;

Bianco Valdinievole;

Bianco dell'Empolese;

Bianco di Pitigliano;

Bianco Pisano di San Torpè;

Bolgheri e sottozona «Sassicaia»;

Candia dei Colli Apuani;

Capalbio;

Colli dell'Etruria Centrale;

Colli di Luni;

Colline Lucchesi;

Cortona;

Elba;

Montecarlo;

Montecucco;

Monteregio di Massa Marittima;

Montescudaio;

Morellino di Scansano;

Moscadello di Montalcino;

Orcia;

Parrina;

Pomino;

Rosso di Montalcino;

Rosso di Montepulciano;

San Gimignano;

Sant'Antimo;

Sovana;

Val d'Arbia;

Valdichiana;

Val di Cornia;

Vin Santo del Chianti;

Vin Santo del Chianti Classico;

Vin Santo di Montepulciano.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive. previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite pubblicate sui Bollettini ufficiali della regione Toscana n. 25 del 18 giugno 2003, allegato A, n. 42 del 15 ottobre 2003 e n. 39 del 29 settembre 2004.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09025

DECRETO 14 settembre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato del dipartimento agricoltura e protezione civile-Ufficio produzioni agroalimentari della regione Liguria, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della Direzione generale dello sviluppo economico della regione Toscana, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Liguria provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà;

Colli di Luni;

Colline di Levanto;

Golfo del Tigullio;

Riviera Ligure di Ponente;

Val Polcevera;

Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua;

Ormeasco o Ormeasco di Pornassio.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09026

DECRETO 15 settembre 2005.

Integrazione al decreto direttoriale 7 settembre 2005, concernente «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione autonoma della Sardegna, per le province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Vista la nota dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della regione autonoma della Sardegna, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto il decreto direttoriale 7 settembre 2005 che autorizza le operazioni di cui sopra;

Vista l'ulteriore richiesta dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della regione autonoma della Sardegna, intesa ad ottenere alcune integrazioni al comma 1 e al comma 2 dell'articolo unico del decreto sopraccitato;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'articolo unico del decreto direttoriale 7 settembre 2005, concernente «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione autonoma della Sardegna per le province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari» è sostituito per intero dal testo appresso riportato:

«1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione autonoma della Sardegna nelle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Alghero;

Arborea;

Campidano di Terralba o Terralba;

Mandrolisai;

Monica di Sardegna;

Nuragus di Cagliari;

Carignano del Sulcis (esclusa la tipologia Superiore);

Sardegna Semidano (esclusa tipologia Passito);

Vermentino di Gallura;

Vermentino di Sardegna;

Vernaccia di Oristano.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, mediante mosto concentrato, mosto concentrato e rettificato o per concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa e fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei V.S.Q.P.R.D. ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Cabernet Franc;

Cabernet Sauvignon;

Cagnulari;

Chardonnay;

Moscato bianco;

Sauvignon;

Semidano;

Torbato;

Vermentino.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 15 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09027

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 settembre 2005.

Approvazione del secondo elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VI DELLA DIREZIONE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto direttoriale n. 1572/Ric. del 29 novembre 2004 di ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004, per gli interventi di cui al richiamato art. 14, decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il D.D. n. 332/Ric. del 28 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 2005, concernente un primo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 1068/Ric. del 18 maggio 2005 con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere, per l'anno 2004, alla formazione di un secondo elenco, previa acquisizione e verifica della necessaria documentazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il secondo elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2004, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 7.442.074,94 di cui € 71.645,70 nella forma del contributo nella spesa e € 7.370.429,24 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo agevolazione alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Roma, 5 settembre 2005

Il dirigente: COBIS

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art. 14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.661	HOBBIT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Assunzione 2	01546350677 TERAMO Teramo	10.329,14	41.316,54
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.99	MONICO SPA	Contratto 1	00228550273 VENEZIA Venezia		205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.672	CONSAI SOCIETA` CONSORTILE COOPERATIVA	Contratto 1	03304630712 BOVINO Foggia		196.350,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.955	SIBAR	Contratto 1	00296160609 RIPI Frosinone		135.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.959	VALDICHIENTI SRL	Assunzione 1	00876820432 TOLENTINO Macerata	5.164,57	20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.975	STEMAR 2 SRL	Contratto 1	01952810834 BARCELLONA POZZO DI GOT Messina		195.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.975	MEDIASERVICE SRL	Contratto 1	07679491006 ROMA Roma		75.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.997	OINOS SAS	Contratto 1	07990391000 ROMA Roma		75.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.64	ITALINOX S.R.L.	Contratto 1	00158300608 FROSINONE Frosinone		190.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.64	PICCHIO S.P.A.	Contratto 1	00737770677 ANCARANO Teramo		206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.64	SVILUPPO & RICERCA S.R.L.	Contratto 1	00947470761 EPISCOPIA Potenza		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.75	PROGETTAMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Assunzione 2	01236960769 AVIGLIANO Potenza	10.329,14	41.316,54
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.75	MASINTIN S.R.L.	Contratto 1	08419730018 BANCHETTE Torino		60.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.85	MEDESTEA RESEARCH & PRODUCTION SRL	Assunzione 1	08293430016 COLLERETTO GIACOSA Torino	5.164,57	20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.85	FUEL TECH S.R.L.	Contratto 1	02584540120 GALLARATE Varese		69.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.252	ELLETIESSE S.R.L.	Contratto 1	01501910762 TITO Potenza		40.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.325	SOFTMATIC S.R.L.	Contratto 1	03755490269 NERVESA DELLA BATTAGLIA Treviso		205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.351	OILCOMP S.R.L.	Contratto 1	01722980362 MODENA Modena		206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.419	VIMER S.R.L.	Contratto 1	01425960547 SAN GIUSTINO Perugia		205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.419	SIRA SPA CUCINE COMPONIBILI	Contratto 1	00002780435 TREIA Macerata		206.500,00

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.503	DOCUSYS S.R.L.	Contratto 1	00967600768 POTENZA Potenza		50.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.503	SILEA SRL	Contratto 1	01593090663 CAPISTRELLO L'Aquila		125.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.519	POCKET KEY S.R.L.	Contratto 1	01946390646 AVELLINO Avellino		182.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.523	CONSUL CENTER SRL	Contratto 1	05274781003 ROMA Roma		50.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.539	RECAPITO ESPRESSO SCARL	Contratto 1	07929450638 NAPOLI Napoli		206.582,76
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.544	CONSORZIO CERIT - CENTRO RICERCHE PER L`INNOVAZIONE NELL`INFORMATION TECNOLOGY	Contratto 1	05840770720 BARI Bari		204.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.591	GEB S.R.L.	Assunzione 4	02284990211 BOLZANO * BOZEN Bolzano	20.000,00	80.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.664	RE.AL SPA	Assunzione 1	00805760675 CORROPOLI Teramo	5.164,57	20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.691	SEPI SRL	Contratto 1	04617660156 CARATE BRIANZA Milano		206.582,76
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.731	ISTITUTO DI VIGILANZA CITTÀ DI LATINA SRL	Contratto 1	00331000596 LATINA Latina		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.778	S.A.G.I. S.N.C. DI PINI GIAN ANTONIO & C.	Contratto 1	00736130147 TOVO DI SANT'AGATA Sondrio		125.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.805	OFFICINE PISELLI S.R.L.	Contratto 1	00507090546 PERUGIA Perugia		206.582,75
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.821	NORMAN RESEARCH SRL	Assunzione 1	03775280658 SALERNO Salerno	5.164,57	20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.832	OMP DI OTTAVIANI VALENTINO	Contratto 1	TTVVNT50C28F620J MONTE SAN GIOVANNI CAMP Frosinone		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.856	T.M.A. TECNOLOGIE MECCANICHE ALTOTIBERINE S.R.L.	Contratto 1	01834420547 CITTA' DI CASTELLO Perugia		150.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.883	JANAS TECHNOLOGY S.R.L.	Contratto 1	02795490925 CAGLIARI Cagliari		206.582,76
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.883	BK S.R.L.	Contratto 1	01144800115 LA SPEZIA La Spezia		206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.941	LAYER ELECTRONICS SRL	Contratto 1	01623600812 ERICE Trapani		50.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.941	F.GURIAN SRL	Contratto 1	00664290327 TRIESTE Trieste		90.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.06.977	ESA SYSTEM S.R.L.	Contratto 1	00771900503 VECCHIANO Pisa		206.582,76

Elenco ai sensi dell'art. 14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.07.9	G.F. S.R.L.	Contratto 1	00577200348 SOLIGNANO Parma		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.07.12	OINOS SAS	Contratto 1	07990391000 ROMA Roma		75.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.07.35	PA.MA. EDLILIZIA	Contratto 1	02233490800 FROSINONE Frosinone		125.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.07.67	STUDIO QUATTRO CONSULENZE AZIENDALI SRL	Contratto 1	02134560305 CERVIGNANO DEL FRIULI Udine		100.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.07.150	CHINA TRADE CENTER	Contratto 1	07803181002 ROMA Roma		75.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.07.169	COST S.R.L.	Contratto 1	01324670544 BASTIA UMBRA Perugia		206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.07.184	CLELIA S.R.L.	Assunzione 1	07109501002 ROMA Roma	5.164,57	20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.07.231	GEOSOUNDING S.R.L	Contratto 1	01894120540 PERUGIA Perugia		206.582,75
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.07.262	S.I.S.A.S. SEGNALETICA S.R.L.	Contratto 2	02253560540 CORCIANO Perugia		206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.07.262	WESTEND SRL	Contratto 1	06501520636 NAPOLI Napoli		198.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.07.270	MP3 SRL	Contratto 1	06945751003 ROMA Roma		75.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.07.286	NUOVA I.L.C.A. S.R.L.	Contratto 1	01502670696 CHIETI Chieti		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.07.286	CITTÀ SOLIDALI S.P.A.	Contratto 1	03655211211 SAN GIORGIO A CREMANO Napoli		100.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.07.317	SERR.ALL.	Assunzione 1	01854220546 CORCIANO Perugia	5.164,57	20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.07.396	HYDROTECH	Contratto 1	00906270327 TRIESTE Trieste		50.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.07.396	LA GORIZIANA SRL	Contratto 1	00050660315 GORIZIA Gorizia		100.000,00
				Totali (€)	71.645,70	7.370.429,24

05A08994

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

PROVVEDIMENTO 19 settembre 2005.

Regolamento per le associazioni alle attività scientifico-tecniche dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il Regolamento Generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Vista la deliberazione n. 9189 del 24 giugno 2005, con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato il «Regolamento per le associazioni alle attività scientifico tecniche dell'INFN» (doc. gen. n. 1546/2005);

Vista la nota dell'Istituto del 15 luglio 2005, prot. n. 014031, con la quale la deliberazione n. 9189 è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del 6 settembre 2005, prot. n. 734, con la quale il Ministero della istruzione, della università e della ricerca approva la anzidetta deliberazione n. 9189 del 24 giugno 2005;

Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

Dispone:

1) che si provveda alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del Regolamento per le associazioni alle attività scientifico tecniche dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2) La presente disposizione con il relativo allegato, è inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Frascati, 19 settembre 2005

Il presidente: PETRONZIO

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI ALLE ATTIVITÀ SCIENTIFICO-TECNICHE DELL'I.N.F.N.

1. Le caratteristiche comuni del personale associato

1.1 In attuazione dell'art. 3 del regolamento generale, l'INFN si avvale di proprio personale nonché di altro personale dipendente dal sistema universitario nazionale; da altri enti italiani pubblici e privati convenzionati; di studiosi stranieri che operino nelle strutture dell'Istituto; di laureandi, dottorandi, borsisti ed assegnisti dell'Istituto o di altre Organizzazioni convenzionate con l'INFN.

1.2 Il personale associato contribuisce alle attività dell'INFN conformandosi ai contenuti dell'art. 4 del regolamento generale. L'attività svolta viene valutata dal direttore della struttura di afferenza ai fini del mantenimento e del rinnovo dell'associazione.

1.3 L'associazione è a termine e gratuita, soggetta per la sua attivazione, sul versante INFN, alle esigenze dei programmi e progetti di ricerca e delle disponibilità logistiche delle singole strutture dell'Ente e, sul versante esterno, all'acquisizione, per i dipendenti in servizio presso altre istituzioni, dell'autorizzazione della loro amministrazione.

1.4 Tutto il personale associato, che è tenuto a non svolgere attività in conflitto di interessi con quelle dell'INFN, ha accesso all'uso dei servizi tecnico-amministrativi, degli strumenti e delle apparecchiature dell'Istituto; ad esso spetta il rimborso delle spese per le trasferte autorizzate, secondo le modalità previste per i dipendenti; nonché la copertura assicurativa per gli infortuni professionali e per il rischio di radiazioni.

1.5 L'attribuzione, la sospensione, l'interruzione e la revoca dell'associazione vengono disposte con atti motivati nel rispetto delle competenze delineate nella deliberazione di cui al successivo art. 3.

2. *Le diverse tipologie delle associazioni*

2.1 Il personale associato si articola in due distinte tipologie:

a) gli incarichi di ricerca e di collaborazione;

b) le altre forme di associazione.

2.2 Gli incarichi di cui al comma 2.1, lettera *a)*, riguardano coloro che operano con continuità e prevalentemente nell'INFN, nell'ambito dei programmi e delle strutture di quest'ultimo; ai loro titolari, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 1, comma 1.4, compete l'elettorato attivo e passivo secondo i regolamenti dell'Istituto e ad essi è applicata la disciplina prevista per i dipendenti dell'INFN in materia di rimborso delle spese legali per fatti connessi all'espletamento dell'incarico. Gli incarichi stessi sono incompatibili con analoghi incarichi attribuiti da altri enti. Gli incaricati possono accedere a tutte le funzioni e le responsabilità assegnabili al personale dipendente di livello e qualifica equipollente.

2.3 Le altre tipologie associazione riguardano tutte le forme di collaborazione diverse da quelle di cui al comma 2.2.

3. La deliberazione del Consiglio Direttivo in materia di personale associato

3.1 Il Consiglio Direttivo con apposito provvedimento stabilisce con cadenza non inferiore ad un anno: le tipologie di associazione; le categorie di destinatari; le caratteristiche specifiche; le modalità di attribuzione; gli adempimenti degli interessati e dei Direttori delle Strutture ed i diversi contingenti massimi per le diverse categorie di personale associato. La deliberazione stessa stabilisce la data della sua decorrenza e la relativa durata.

4. Gli incarichi e le associazioni «speciali»

4.1 Gli incarichi di ricerca e quelli di associazione scientifica possono essere altresì attribuiti, con le modalità indicate nella deliberazione di cui all'art. 3, su proposta o direttamente dal Presidente, a personalità scientifiche italiane e straniere.

4.2 Al personale in quiescenza o equiparato, sia proprio, sia già dipendente dalle istituzioni individuate all'art. 1, possono essere attribuite soltanto le forme di associazione di cui all'art. 2, comma 3. Per esso è formato un apposito, separato elenco.

5. Norme finali e transitorie

5.1 Con cadenza almeno quinquennale il Consiglio Direttivo effettua una ricognizione generale di tutti gli incarichi e le altre forme di associazione in essere, eventualmente provvedendo alla revoca delle posizioni non più rispondenti ai requisiti previsti.

5.2 Gli incarichi e le associazioni conferiti con le disposizioni previgenti rimangono in essere fino alla loro naturale scadenza, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

05A09094

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Sicilia - Acquedotto Montescuro ovest - Progetto preliminare. (Deliberazione n. 114/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443 c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177 — come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191 — che reca precisazioni in merito ai limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Sicilia, l'«Acquedotto Montescuro ovest»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi

attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'Intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la regione fin quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare le altre operazioni finanziarie, definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Vista la nota 18 novembre 2004, n. 657, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sull'«Acquedotto Montescuro ovest», proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto preliminare dell'opera, con prescrizioni e raccomandazioni, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Considerato che l'opera di cui sopra non è compresa nell'Intesa generale quadro tra il Governo e la regione Siciliana, sottoscritta il 14 ottobre 2003;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che all'intervento è stato assegnato il CUP J15F04000050004;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

1) delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento in esame consiste nella realizzazione dell'«Acquedotto Montescuro ovest»;

che le caratteristiche tecniche delle principali opere da realizzare sono in sintesi le seguenti:

ricostruzione dell'acquedotto esistente dalle sorgenti Montescuro fino a Salemi per 69,3 km di condotte in acciaio DN 250 - 500 mm;

costruzione della nuova adduttrice «Montescuro ovest basso» dal nodo di Menfi a Trapani per 71 km di condotte in acciaio DN 400 - 800 mm;

ricostruzione delle adduttrici dalle sorgenti Montescuro, Madonna della Scala, Fontana Grande e Grancio verso il Montescuro Ovest per circa 13 km di condotte in acciaio DN 250 mm;

ricostruzione delle principale diramazioni verso i comuni serviti per 63 km di condotte in acciaio DN 100 - 400 mm;

costruzione di partitori, scarichi, vasche di sconnessione, impianti di sollevamento, opere di attraversamento, protezione catodica ed altre opere minori;

manutenzione straordinaria delle varie opere;

predisposizione di un sistema di telecontrollo sull'intero acquedotto;

che l'acquedotto servirà 24 comuni per un totale di 441.060 abitanti, residenti e fluttuanti;

che il soggetto aggiudicatore ha inviato il progetto alle amministrazioni ed enti interessati acquisendone i vari pareri di osservazioni;

che si sono tenute due sedute a carattere di conferenze di servizi consultive in data 24 settembre 2003 ed 8 ottobre 2003;

che il soggetto aggiudicatore ha acquisito i pareri, con prescrizioni, di tutti i comuni interessati e su tale base il presidente della regione Siciliana, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, ha espresso il consenso ai fini della localizzazione dell'opera con nota n. 2581-ll.pp.A2/1 del 18 ottobre 2004;

che l'Assessorato territorio e ambiente della regione Siciliana, con nota del 14 ottobre 2004, n. 66698, ha formulato parere favorevole, con prescrizioni;

che gli uffici provinciali interessati del Dipartimento beni culturali e ambientali della regione Siciliana hanno espresso parere favorevole, con prescrizioni, per i caratteri: naturalistico, paesaggistico ed archeologico;

che hanno espresso pareri sulle interferenze: ANAS, SNAM, RFI ed ENEL;

che la Commissione regionale lavori pubblici ha espresso il parere n. 14/2003;

che il Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, con decreto n. 1461 del 18 ottobre 2004;

sotto l'aspetto attuativo:

che il presidente della giunta regionale della Sicilia ha individuato il soggetto aggiudicatore nel Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia con nota n. 4642 del 6 dicembre 2002;

che sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le prescrizioni e raccomandazioni di cui all'allegato n. 1;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento proposto per il finanziamento è di 82.120.232 euro, di cui 7.572.621 euro per IVA;

che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti evidenzia, per l'opera in argomento, un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, in considerazione delle caratteristiche tecniche e normative del settore e delle specificità dell'opera;

che risultano già disponibili i seguenti finanziamenti:

42.989.799 euro a valere sui fondi della delibera CIPE n. 36/2002;

18.592.448 euro a valere sui fondi privati,

risulta pertanto necessario un finanziamento integrativo di 20.537.985 euro;

2) delle considerazioni sui profili finanziari svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze:

che il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze rileva che la scheda di sintesi del citato piano economico-finanziario non permette una valutazione compiuta delle conseguenze, sull'equilibrio finanziario del progetto, di una quota minore di contributo pubblico; tale valutazione sarebbe resa possibile dall'esame del piano economico finanziario predisposto secondo lo schema analitico di cui alla citata delibera CIPE n. 11/2004, punto 2, secondo capoverso;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è approvato — con le prescrizioni e raccomandazioni proposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate, il progetto preliminare dell'«Acquedotto Montescuro ovest» per un importo di 82.120.232 euro.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'Intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa.

1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 82.120.232 euro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera, e sono suddivise tra prescrizioni da attuare in sede di progettazione definitiva e prescrizioni da attuare nella fase di cantiere.

Le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Concessione contributo.*

2.1 È assegnato al Commissario per l'emergenza idrica un contributo, in termini di volume di investimenti, di 20.537.985 euro. Detto importo rappresenta il limite massimo di spesa da finanziare a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003. L'onere relativo viene imputato sul limite di impegno quindicennale di cui alle predette norme decorrente dall'anno 2006. La quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 1.834.316 euro.

2.2 La determinazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del soggetto aggiudicatore, in sede di approvazione del progetto definitivo, di una versione aggiornata e più articolata del piano economico finanziario, in grado di offrire elementi di maggiore dettaglio sulle determinanti della redditività del progetto, utilizzando a tale scopo lo schema analitico di cui alla parte II dell'allegato alla delibera CIPE n. 11/2004.

2.3 L'assegnazione del contributo è subordinata al perfezionarsi dell'intesa con la regione Siciliana relativamente all'opera in ogetto così come previsto dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003.

3. *Clausole finali.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al pro-

getto preliminare dell'intervento relativo all'«Acquedotto Montescuro ovest» approvato con la presente delibera.

3.2 Il predetto Ministero provvederà ad accertare che il progetto definitivo recepisca le prescrizioni che, secondo quanto indicato nell'allegato, debbono essere recepite in tale fase progettuale. Il soggetto aggiudicatore verificherà che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato, dandone assicurazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.3 Il citato Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.

3.5 Il codice unico di progetto (CUP) J15F04000050004 assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 143/2002, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 393

ALLEGATO 1

ACQUEDOTTO MONTESCURO OVEST - PROGETTO PRELIMINARE
PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

Prescrizioni.

1) La Regione valuterà, tenuto conto dell'integrazione di finanziamento di cui alla presente delibera e delle eventuali variazioni dei costi di gestione corrispondenti, l'aggiornamento del quadro economico della Convenzione di affidamento degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile, in cui è compreso l'acquedotto Montescuro ovest.

Ambientali.

In sede di redazione del progetto definitivo.

2) Dovrà essere effettuata una verifica puntuale di tutto il tracciato con le indicazioni o prescrizioni contenute nell'apposita carta dei rischi di cui al decreto dell'Assessorato regionale territorio e ambiente n. 289/41 del 4 luglio 2000 e successive modifiche, che approva il Piano straordinario per l'assetto idrogeologico. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

3) Il progetto definitivo, dovrà essere trasmesso all'Assessorato territorio ed ambiente - Dipartimento regionale territorio ed ambiente della regione Sicilia, corredato da un apposito studio di incidenza, per le tratte di acquedotto che lambiscono o attraversano i siti della Rete Natura 2000:

SIC ITA 0100 10 Monte S. Giuliano;

SIC ITA 0100 22 Complesso Monti di S. Ninfa, Gibellina e Grotte di S. Ninfa;

SIC/ZPS ITA 0200 25 Bosco di Sant'Adriano;

SIC ITA 0200 31 Monte Dinisi Montagna dei Cavalli Pizzo Potorio;

SIC ITA 0200 35 Monte Genuardo e S. Maria del Bosco;

SIC/ZPS ITA 0200 36 Monte Triona e Monte Colomba.

Lo studio di incidenza terrà conto soprattutto dell'influenza che la fase di cantiere, potrebbe avere sugli habitat e le specie per i quali i siti della Rete Natura 2000 in argomento sono stati designati, come riportato nei formulari Natura 2000 relativi ai singoli siti. Lo studio dovrà, altresì, individuare tutte le misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie a ridurre o annullare i possibili impatti. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

4) Nel caso in cui gli scavi interessino aree su cui insistono habitat e/o specie vegetali, di cui alla direttiva 92/43/CEE, e/o formazioni riferibili alla macchia mediterranea e/o a boschi di specie autoctone, va preventivamente vagliata la possibilità di spostare lo scavo in aree adiacenti coltivate e/o lungo le piste, ivi comprese le fasce tagliafuoco, già presenti. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

5) Gli attraversamenti di torrenti e valloni, realizzati per tutto il tratto della condotta con tubazione sub-alveo, anche se posti a profondità compatibili onde evitare fenomeni di erosione e interventi di risezionamento dell'alveo, dovranno essere verificati, analizzando tutta la rete idrografica interessata e la definizione fisionomica del sistema, al fine di comprendere l'entità della trasformazione antropica esercitata dalla condotta in esame. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

6) Per quanto riguarda la vegetazione dei tratti interessati dalla condotta e dai lavori ad essa correlati, si dovrà nella fase esecutiva attenzionare la persistenza dell'equilibrio dinamico delle comunità vegetali, con ricostituzione delle formazioni ripariali degradate, nel rispetto delle caratteristiche delle vegetazioni locali, si dovrà inoltre verificare il tratto di condotta che interagisce con l'area boscata del «Magaggiaro». La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

7) Al fine di valutare il rischio archeologico di alcuni ambiti interessati dalla condotta, è opportuno che prima della redazione del progetto definitivo, vengano effettuati sopralluoghi di verifica archeologica, specificatamente in prossimità dei comuni di S. Margherita Belice, Montevago e Menfi, in quanto, in dette aree, il tracciato interferisce con aree di interesse archeologico. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

8) Il tracciato che va dal punto 97 al punto 101 dell'Elab. PL-01, tav. 9/24 (comune di Montevago) dovrà essere variato in quanto attraversa l'area archeologica di «Mastro Agostino», in corso di demanializzazione e dove sono state messe in luce i resti di una villa romana. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

9) Nel quadro economico del progetto sarà opportuno inserire somme a disposizione per scavi archeologici e collaborazioni esterne. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

10) Dovranno essere concordate e predisposte con il Servizio archeologico, secondo modalità e tempi da stabilire congiuntamente, le opportune verifiche archeologiche nel tratto a valle della Montagna dei Cavalli in territorio di Prizzi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

11) In relazione all'aspetto archeologico, in fase di stesura del progetto definitivo verrà posta particolare attenzione alle opere in zona Castellacelo nel territorio comunale di Santa Ninfa, alla zona

Madonna della Libera e Case Tagliavia nel territorio del comune di Partanna, e alla zona di Monte Castellacelo nel territorio comunale di Poggioreale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

12) Negli attraversamenti di corsi d'acqua principali o nei valloni vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999, lì dove sono previste condotte di diametro maggiore o uguale a 400 mm, questi dovranno essere previsti con ponti tubo. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

In fase di realizzazione.

13) Dovrà essere posta particolare cura nell'evitare di abbattere essenze vegetali arboree e/o arbustive, prevenendone, ove ciò non risultasse fattibile, il reimpianto e curandone l'attecchimento. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

14) Le aree di cantiere dovranno essere sistemate come *ante operam*, attraverso interventi di inerbimento e piantumazione di specie vegetali autoctone delle quali si dovrà curare l'attecchimento. Le specie vegetali da utilizzarsi dovranno pervenire da germoplasma prelevato in sito costituendo, se necessario, appositi vivai temporanei destinati alla propagazione del materiale vegetale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

15) In tutte le fasce fluviali, a prescindere dal tipo di attraversamento utilizzato, dovranno essere limitati al massimo i movimenti di terra, eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale in alveo o manutenzione delle fasce spondali, od attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

Prescrizioni tecniche.

In sede di redazione del progetto definitivo.

16) In fase di redazione del progetto definitivo si dovranno effettuare le opportune verifiche riguardanti l'interfacciamento dell'acquedotto Montescuro ovest e l'acquedotto Nubia (dissalatore di Trapani) in una eventuale logica di funzionamento interconnesso, anche temporaneo. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

17) In fase di redazione del progetto definitivo saranno acquisiti ulteriori dati relativi alla potenzialità dei gruppi sorgentizi previsti fra le diverse fonti di approvviggionamento dell'acquedotto. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

18) Le istanze di concessione per l'uso dell'acqua dovranno essere riformulate in coerenza con l'individuazione delle portate da addurre e dovranno altresì essere avanzate le istanze di inizio anticipato delle opere ai sensi dell'art. 13 del testo unico n. 1775/1933. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

19) In relazione agli attraversamenti di corsi d'acqua naturali si terrà conto delle indicazioni di seguito riportate:

attraversamenti aerei:

la quota di progetto prevista per la condotta, rispetto all'alveo di ciascun corso d'acqua, dovrà essere fissata in modo tale che, determinata la portata di massima piena per un tempo di ritorno di almeno 100 anni, venga garantito, tra la condotta ed il pelo libero dell'alveo, un franco sufficiente a consentire anche l'eventuale passaggio di materiali e/o vegetazione trasportati dall'acqua, ed in ogni caso mai inferiore a m. 1,00. Per quanto concerne i manufatti di ancoraggio delle condotte, gli stessi dovranno essere posizionati, ove possibile, al di fuori della sezione dell'alveo occupata dalla portata di massima piena. Qualora gli stessi ricadano in alveo dovranno comunque essere posizionati in modo tale da non costituire ostacolo al libero deflusso delle acque;

attraversamenti in subalveo:

la quota di posa della condotta, rispetto al fondo dell'alveo, dovrà essere fissata in funzione delle caratteristiche geologico - geotecniche del materiale di sedime. Più precisamente dovrà essere effettuato, nell'ipotesi di transito della portata di massima piena, calcolata per un tempo di ritorno di almeno 100 anni, lo studio del trasporto solido verificando che la condotta non venga scalzata, così come il materiale posto a protezione della stessa. In tale studio si dovrà tenere conto anche della presenza del parziale impedimento al libero deflusso delle acque di subalveo dovuto alla presenza delle opere di sottosuolo in alveo (pali, soglie, travi portatubo, ecc.).

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

20) Dovrà essere verificata, in comune di Santa Margherita Belice, la posizione del punto di consegna (serbatoio) per Santa Margherita Belice (indicato nella tavola 5/24 del progetto preliminare) poiché non corrisponde al serbatoio reale attualmente in uso per il comune. Posto che in atto la consegna avviene presso il serbatoio comunale di S. Calogero, nel caso in cui progettualmente si decidesse di mantenere il punto di consegna come indicato nella tavola sopra citata, si verificherà la possibilità di realizzare un punto di disconnessione con le necessarie opere di sollevamento e di collegamento con il serbatoio di S. Calogero. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

21) Sarà verificata e valutata la possibilità, in relazione alla natura dei terreni, di realizzare la derivazione per Gibellina in polietilene. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione

22) Sarà valutata la possibilità di assicurare l'alimentazione idropotabile del vecchio centro di Gibellina, in quanto luogo ad elevata valenza turistica per la presenza dell'opera Cretto di Burri, compatibilmente al carattere di sovrambito dell'acquedotto in esame. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

23) Sarà valutata e verificata, in comune di Buseto Palizzolo, la possibilità tecnica nonché l'ammissibilità amministrativa relativa all'intero rifacimento della condotta di sollevamento dalla Centrale di Ballata al Serbatoio di Luziano, piuttosto che limitatamente alla sola tratta prevista in progetto (Centrale Ballata - Serbatoio Tangi), verificandone inoltre la sufficienza idraulica, compatibilmente al carattere di sovrambito dell'acquedotto in esame. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

24) Sarà valutata e verificata, in comune di Buseto Palizzolo, la possibilità tecnica nonché l'ammissibilità amministrativa relativa al miglioramento delle condizioni della Centrale di Ballata, troppe volte andata fuori servizio a causa della fatiscenza delle pompe di sollevamento, compatibilmente al carattere di sovrambito dell'acquedotto in esame. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

25) Sarà valutata e verificata, in comune di Santa Ninfa, la possibilità di effettuare le variazioni al tracciato dell'acquedotto secondo le indicazioni si seguito riportate e contenute nello stralcio planimetrico ufficializzato dal comune con nota n. 12874 dell'8 ottobre 2003:

realizzare il tratto dell'acquedotto che interseca l'area artigianale-commerciale del comune di Santa Ninfa lungo la strada di separazione tra le predette aree in modo da non interessarne i lotti;

mantenere il tracciato originario esistente per il punto di appresamento al canale di adduzione al serbatoio Molo, in quanto quello da progetto ricade su area urbanizzata già suddivisa in lotti edificabili residenziali;

venga spostato il punto di consegna EAS, in progetto individuato come Ninfa 1, in prossimità del nodo 122, e di conseguenza il percorso dell'adduttrice esterna verso il serbatoio Crespella;

il nodo 125 (derivazione per Nuova Gibellina) venga opportunamente posizionato in funzione della deviazione richiesta per il tratto compreso tra i nodi 124 e 125, e in ogni caso venga posizionato fuori dall'area commerciale.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

26) Sarà valutata e verificata, in comune di Trapani, la possibilità di assicurare l'approvvigionamento idrico alla frazione di Baglio Nuovo e di una parte della frazione di Fulgatore, già connessi alla vecchia rete di adduzione del Montescuro e, nei successivi livelli di progettazione, avere contezza più precisa dell'interconnessione della nuova rete di adduzione con l'acquedotto Bresciana, compatibilmente al carattere di sovrambito dell'acquedotto in esame. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

27) Sarà verificata, in comune di Santa Margherita Belice, la posizione planimetrica della nuova condotta in DN 400 e il tratto di condotta indicato come A-B, nell'allegato planimetrico consegnato all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica nella seduta dell'8 ottobre 2003, sarà spostato nel tratto C-D, all'interno della sede stradale esistente. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

28) Sarà valutata e verificata, in comune di Montevago, la possibilità di spostare il tracciato del nuovo acquedotto ubicandolo in adiacenza al tracciato dell'acquedotto esistente. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

29) Nel comune di Valderice, per motivi di opportunità territoriale (progettazioni turistiche, abitazioni e nuova strada), il tracciato della nuova condotta che parte dal serbatoio di Caposcale, sarà modificato in modo da renderlo compatibile con le opere di urbanizzazione previste dal comune. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

30) Nel corso dei lavori si dovrà garantire il servizio di erogazione idrica all'abitato del comune di Vita. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

31) Per la redazione del Piano di Sicurezza, bisognerà riferirsi al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 3 luglio 2003 recante «Regolamento sui contenuti minimi dei piani si sicurezza nei cantieri temporanei e mobili», in attuazione dell'art. 31, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

32) Il quadro economico dovrà prevedere gli accantonamenti ex art. 26, comma 4 della legge n. 109/1994, nel testo vigente nella regione Siciliana (prezzo chiuso); inoltre dovrà essere eliminata, ove non necessaria, la somma ora prevista per «Spese per Commissione aggiudicatrice». La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

Raccomandazioni tecniche.
In sede di redazione del progetto definitivo.

33) Per ridurre al minimo gli attraversamenti, si suggerisce di valutare in sede di progetto definitivo l'opportunità di spostare a monte della strada provinciale Partanna Castelvetrano il tratto corrispondente ai picchetti 62, e tratto 82-86 (tavole geologiche 10 e 11).

34) Nella prospettiva di realizzare la vasca di disconnessione n. 116 (tavola 12/24), ricadente in zona territoriale omogenea «C» del PRG del comune di Partanna, si raccomanda di verificarne la precisa ubicazione anche in considerazione della densità abitativa esistente.

35) Si raccomanda di porre particolare attenzione al rifacimento di una tratta che attraversa il costone Monterosa, in comune di Salemi, in quanto attualmente monitorato per dissesto idrogeologico.

In fase di realizzazione.

36) In fase di progetto esecutivo è auspicabile che il tracciato, all'interno del demanio forestale, possa privilegiare un percorso lungo i viali parafuoco e/o lungo le stradelle di servizio.

05A08999

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE 15 settembre 2005.

Istituzione dell'elenco dei valutatori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, e definizione delle modalità tecniche per la tenuta. (Deliberazione n. 25/2005).

IL COLLEGIO

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie dell'8 luglio 2005 «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente delibera si intende per:

a) «legge», la legge 9 gennaio 2004, n. 4;

b) «regolamento», il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;

c) «decreto», il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie dell'8 luglio 2005 «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 agosto 2005, n. 183;

d) «CNIPA», il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

e) «elenco», l'elenco di cui all'art. 3 del regolamento.

2. Sempre ai fini della presente deliberazione, si applicano le definizioni di cui alla legge, al regolamento ed al decreto.

Art. 2.

Istituzione dell'elenco pubblico dei valutatori

1. È istituito presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione l'elenco pubblico dei valutatori di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento.

Art. 3.

Richiesta di iscrizione all'elenco

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento, possono essere iscritte all'elenco esclusivamente persone giuridiche.

2. Le persone giuridiche interessate all'iscrizione nell'elenco presentano apposita richiesta al CNIPA, dimostrando di possedere i seguenti requisiti:

a) garanzia di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio delle proprie attività;

b) disponibilità di una adeguata strumentazione per l'applicazione delle metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all'art. 1, comma 1, rispettivamente lettere *d)* ed *e)*, del regolamento;

c) disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilità.

3. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)*, il richiedente allega alla domanda di iscrizione una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale il richiedente medesimo si impegna:

a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;

b) a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere un'incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;

c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco dei ventiquattro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.

4. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui alla lettera *b)*, il richiedente allega alla domanda di iscrizione idonea documentazione e/o apposita dichiarazione che dimostri analiticamente la disponibilità di risorse strumentali tali da consentire la effettuazione delle verifiche tecnica e soggettiva di cui all'art. 1, comma 1, rispettivamente, lettere *d)* ed *e)*, del regolamento e come specificate agli articoli 2 e 5 del decreto. Sia la documentazione che la dichiarazione sono sottoscritte dal legale rappresentante del richiedente.

5. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui alla lettera *c)*, il richiedente allega alla domanda di iscrizione una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) descrizione della struttura organizzativa per quanto riguarda le funzioni di verifiche tecnica e soggettiva;

b) il profilo delle risorse professionali di cui all'art. 4, comma 2, del decreto e delle eventuali ulteriori risorse, anche se non legate al richiedente da rapporto di lavoro dipendente, impiegate per lo svolgimento delle verifiche tecnica e soggettiva, corredato da un'adeguata descrizione dell'esperienza maturata dalle citate risorse professionali; tale profilo dovrà essere idoneo ad attestare il possesso della competenza e dell'esperienza rispettivamente richieste dall'art. 1, comma 1, lettere *i)*, *l)* e *m)*.

Art. 4.

Modalità di esame delle domande

1. L'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco e della relativa documentazione sarà svolta a cura dei competenti uffici del CNIPA.

2. Al termine dell'istruttoria, sulla richiesta di iscrizione nell'elenco sarà adottata dal CNIPA, entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima, su proposta formulata dal componente designato, motivata deliberazione di accoglimento o di reiezione.

3. Il termine di cui al precedente comma può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti e informazioni che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

4. Il soggetto, la cui domanda di iscrizione sia stata oggetto di provvedimento di reiezione, non può presentare una nuova istanza se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento stesso e, comunque, prima che siano cessate le cause che hanno determinato il non accoglimento della precedente domanda.

5. Eventuali richieste di delucidazioni e/o chiarimenti potranno essere inoltrate al CNIPA - Area regolazione e formazione - Ufficio accessibilità sistemi informatici - via Isonzo n. 21 B - 00198 Roma.

6. Il CNIPA si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione presentata e di effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato.

Art. 5.

Verifica del possesso dei requisiti

1. Al verificarsi di ogni variazione dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento e, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il valutatore deve confermare per iscritto al CNIPA la permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di valutazione.

2. Per l'esercizio delle attività di verifica e controllo previste dalla presente deliberazione, il CNIPA può corrispondere con tutte le amministrazioni nonché con i soggetti iscritti nell'elenco e chiedere ad essi notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 6.

Cancellazione dall'elenco

1. Il venir meno di uno o più requisiti tra quelli indicati all'art. 3, comma 2, del regolamento è causa di cancellazione dall'elenco. La cancellazione è altresì disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento.

2. Nei casi di cui al comma precedente, il CNIPA comunica al valutatore, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che intende procedere, trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del valutatore medesimo, alla cancellazione dello stesso dall'elenco; l'interessato può presentare proprie memorie al riguardo. Il CNIPA provvede altresì a dare adeguata pubblicità dell'avvenuta cancellazione sul proprio sito internet.

Art. 7.

Modalità tecniche per la tenuta dell'elenco

1. L'elenco è predisposto e tenuto aggiornato a cura del CNIPA ed è consultabile in via telematica sul sito internet del CNIPA medesimo.

2. Le modalità tecniche per la tenuta dell'elenco, anch'esse consultabili in via telematica sul sito internet del CNIPA, sono come di seguito stabilite:

a) l'elenco è pubblicato in un'apposita sezione del sito internet del CNIPA;

b) nell'elenco sono riportati, in ordine alfabetico, i valutatori iscritti e sono fornite altresì le seguenti informazioni per ciascun valutatore:

1) denominazione;

2) data di iscrizione;

3) sede legale;

4) sede operativa (se diversa dalla sede legale);

5) recapito telefonico e/o fax;

6) indirizzo di posta elettronica;

7) eventuale sito internet di riferimento;

8) eventuale data di cancellazione dall'elenco.

3. Il CNIPA si riserva di adottare modalità alternative di consultazione, come la suddivisione dei valutatori per regione in base alla loro sede operativa.

4. L'elenco è redatto e aggiornato sul sito in conformità ai requisiti di accessibilità di cui al decreto.

La presente deliberazione trova applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2005

Il presidente: ZOFFOLI

05A09069

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 12 settembre 2005.

Attribuzione dell'incarico della gestione commissariale dell'Assessore regionale dei lavori pubblici. (Ordinanza n. 10).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna, n. 1 del 5 gennaio 2005 con la quale è stato istituito l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004;

Atteso che con la predetta ordinanza n. 1/2005, è stato attribuito al direttore dell'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica l'incarico dell'attivazione, dell'organizzazione e della direzione dell'ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004»;

Atteso che per tale finalità, l'ordinanza n. 1/2005 sopracitata ha recepito le disposizioni contenute nelle ordinanze del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 8 del 4 settembre 1995, n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 428 del 12 settembre 2005 con la quale è stato disposto un nuovo assetto organizzativo della gestione commissariale e che per l'effetto, sono state revocate le sopra citate ordinanze n. 8 del 4 settembre 1995, n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999;

Ritenuta la necessità, anche per l'emergenza alluvione, di disporre per l'organizzazione in modo omologo a quello previsto per l'emergenza idrica attribuendo all'assessore regionale dei lavori pubblici l'incarico della gestione commissariale;

Ordina:

Art. 1.

1. Con effetto immediato, all'assessore regionale dei lavori pubblici, dott. Carlo Mannoni, è attribuito l'incarico della gestione commissariale con compiti di coordinamento generale di tutte le attività di competenza del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004, e con poteri di istruttoria e di proposta degli atti di programmazione degli interventi commissariali nonché con poteri di attuazione e di gestione della programmazione stessa.

2. All'assessore regionale dei lavori pubblici, dott. Carlo Mannoni, sono altresì attribuiti i poteri di organizzazione dell'ufficio del commissario e le funzioni di cui alle ordinanze del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 8 del 4 settembre 1995, n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, già revocate con ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 428 del 12 settembre 2005.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai precedenti commi l'assessore regionale dei lavori pubblici si avvarrà delle strutture dell'assessorato regionale dei lavori pubblici e dell'ufficio del commissario governativo per l'alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2005.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 settembre 2005

Il commissario governativo: SORU

05A09021

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 settembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2243
Yen	135,78
Lira cipriota	0,5729
Corona ceca	29,073
Corona danese	7,4574
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67650
Fiorino ungherese	245,32
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8827
Corona svedese	9,3305
Tallero sloveno	239,46
Corona slovacca	38,347
Franco svizzero	1,5510
Corona islandese	78,83
Corona norvegese	7,7945
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,4345
Nuovo Leu romeno	3,4754
Rublo russo	34,6980
Nuova lira turca	1,6420
Dollaro australiano	1,5933
Dollaro canadese	1,4487
Yuan cinese	9,9010
Dollaro di Hong Kong	9,5008
Rupia indonesiana	12426,65
Won sudcoreano	1257,97
Ringgit malese	4,6148
Dollaro neozelandese	1,7347
Peso filippino	68,775
Dollaro di Singapore	2,0553
Baht tailandese	50,178
Rand sudafricano	7,7981

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A09093

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle modifiche allo Statuto di Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 2005, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate, con condizione, le modifiche agli articoli 22, 23, 30, 31, 40 e 42 dello Statuto, concernenti la prestazione previdenziale contributiva reversibile, deliberate dal Comitato dei delegati nell'adunanza dell'1 e 2 aprile 2004, nel testo certificato ed attestato per estratto dal libro verbali di Inarcassa, con Repertorio n. 21711, dal dott. Luciana Fiumara, notaio in Roma, in data 28 giugno 2004.

05A08996

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

Determinazione n. aR.M.971/D32 del 30 agosto 2005

Con la determinazione di seguito specificata sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

«ACTAL»:

16 compresse - n. 016966018;

48 compresse - n. 016966020.

«ASEPTIL»:

polvere cutanea flacone da 15 g - n. 034458012;

polvere cutanea flacone da 20 g - n. 034458024;

polvere cutanea flacone da 50 g - n. 034458036;

polvere cutanea 1 bustina da 0,5 g - n. 034458048;

polvere cutanea 10 bustine da 0,5 g - n. 034458051.

«DURAZINA»:

«8 mg + 35 mg capsule rigide» - 10 capsule rigide n. 024216032.

«MAGG. 1X»:

sciroppo g 200 - n. 016021053.

«MIDY VITAMINA C 1000»:

12 bust. 1000 mg senza zucchero - n. 028303016.

«NUOVO ANDREWS»:

10 bustine g 5 - n. 023473010;

polvere 113 g - n. 023473034.

«POLIGOL»:

soluzione flacone 100 ml - n. 033107018;

soluzione flacone 150 ml - n. 033107020.

«SALI PER IL FEGATO ANDREWS»:

1 barattolo g 226 - n. 004984011;

1 barattolo g 113 - n. 004984023;

bustina g 5 - n. 004984035.

«TRIMAX»:

30 compresse - n. 022947042;

50 compresse - n. 022947055;

60 compresse - n. 022947067.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A09022

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Fluocaril BI Fluorè» e «Mitosyl».

Determinazione n. aR.M.455/D33 del 30 agosto 2005

Con la determinazione di seguito specificata sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

FLUOCARIL BI FLUORÈ:

colluttorio flac. 25 ml - n. 024362170;

colluttorio flac. 200 ml - n. 024362182;

colluttorio flac. 300 ml - n. 024362194;

colluttorio flac. 1000 ml - n. 024362206;

MITOSYL:

tubo crema uso cutaneo 65 g - n. 029441019;

tubo crema uso cutaneo 150 g - n 029441021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A09024

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Algitec» e «Gengimed».

Determinazione n. aR.M.86/D34 del 5 settembre 2005

Con la determinazione di seguito specificata sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

ALGITEC:

20 compresse - n. 027643016;

flacone sospensione 200 ml - n. 027643028;

GENGIMED:

pasta dentifricia tubo 30 ml - n. 032191049;

pasta dentifricia tubo 50 ml - n 032191037;

pasta dentifricia tubo 75 ml - n. 032191025;

pasta dentifricia tubo 100 ml - n. 032191013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta IODOSAN S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A09023

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Trovati depositati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nel periodo 1º marzo 2003 - 31 dicembre 2003

Rif. CNR 1454 - Pellet di un materiale con struttura cristallina a base di titanio e silicio e procedimento per ottenerli.

Rif. CNR 1513 - Rilevatore planare, a semiconduttore, di raggi x e gamma e relativo procedimento di rilevazione.

Rif. CNR 1514 - Rilevatore planare, a semiconduttore, di raggi x e gamma in configurazione «back to back».

Rif. CNR 1548 - Oligonucleotidi per la rivelazione e l'identificazione di ceppi tossigeni di Fusarium isolati da mais e metodo.

Rif. CNR 1559 - Catalizzatore multistrato, procedimento per la sua preparazione e suo uso per l'ossidazione parziale di idrocarburi in fase gassosa.

Rif. CNR 1560 - Marchio: VocalSe@rch

Rif. CNR 1562 - Procedimento di sintesi di tessuto osseo artificiale, tessuto osseo artificiale ottenibile mediante tale procedimento e relativo uso.

Rif. CNR 1564 - Metodo per la preparazione di piante transgeniche resistenti in maniera duratura ai geminivirus.

Rif. CNR 1565 - Uso del fattore di trascrizione Mybleu per la produzione di piante transgeniche tolleranti gli stress abiotici.

Rif. CNR 1567 - Marchio: «POLARNET».

Rif. CNR 1568 - Uso di sequenze geniche specifiche di Mycobacterium tuberculosis e corrispondenti proteine per la diagnosi e la prevenzione di infezione tubercolare.

Rif. CNR 1569 - Diagnosi delle malattie del movimento.

Rif. CNR 1570 - Metodo per la modifica della risoluzione spaziale nella ricostruzione delle immagini in olografia digitale.

Rif. CNR 1571 - Biofibre composite.

Rif. CNR 1572 - Catalizzatori aerobici per ossidazioni alcoliche in solvente organico e in anidride carbonica supercritica e processo per la produzione dei catalizzatori e loro uso in conversioni ossidative.

Rif. CNR 1574 - Antagonisti abiotici di eparina: possibile utilizzo in vitro, in vivo e nel design di bioreattori per la rimozione extracorporea di eparina.

Rif. CNR 1582 - Marchio: «Dirigibile Italia».

Rif. CNR 1587 - Sistema per la generazione di un gas di riferimento mediante evaporazione di un liquido in tale gas.

Rif. CNR 1590 - Marchio: Marchio ESPAD - Italia (European School Survey Project on Alcohol and Oteher Drugs).

Rif. CNR 1591 - Marchio: Marchio «IPSAD» (Italian Population Survey Alcohol and other Drugs».

Rif. CNR 1592 - Olive da mensa contenenti microrganismi probiotici.

Rif. CNR 1632 - Sintesi enantioselettiva di composti enantiomericamente arricchiti.

Periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004

Rif. CNR 1072 - Diritto d'autore - ARI-LAB: sistema ipermediale per il problem solving aritmetico.

Rif. CNR 1558 - Metodo ed apparato per il trattamento di reflui di frantoi oleari.

Rif. CNR 1581 - Metodo e dispositivo per la misura della conducibilità di liquidi.

Rif. CNR 1583 - Dispositivo a Specchi Multipli Microfabbricati per manipolazione ottica di raggi X e relativo apparato.

Rif. CNR 1588 - Dispositivo magnetometro superconduttore, e relativo procedimento di misura.

Rif. CNR 1589 - Proteine di fusione comprendenti allergeni della famiglia delle ns-LTPs, loro usi e composizioni farmaceutiche che le comprendono.

Rif. CNR 1593 - Rilevatore di condensa e metodo per rilevazione di condensa su una superficie.

Rif. CNR 1595 - Dispositivo scintigrafico con risoluzione variabile.

Rif. CNR 1598 - Metodo per la mappatura bidimensionale delle proprietà elettro-ottiche di oggetti, cella da utilizzare in tale metodo per l'applicazione del campo elettrico ad oggetti, e relativo apparato.

Rif. CNR 1599 - Uso del fattore di trascrizione Myb4 di riso per aumentare la produzione di metaboliti secondari da parte di piante trasformate.

Rif. CNR 1601 - Metodo di identificazione di peptidi antigenici e relativo uso per la preparazione di un vaccino anti HIV-1.

Rif. CNR 1602 - Marchio: Kit per la conduzione di un esperimento di biotecnologia (BrownMagic).

Rif. CNR 1604 - Dispositivo di interfacciamento da utilizzare per connettere dispositivi periferici a un elaboratore elettronico.

Rif. CNR 1605 - Derivati porfirinici idrosolubili, loro preparazione e loro uso come localizzatori di tumori, composti fotosensibilizzanti, chemioterapici e sensori molecolari.

Rif. CNR 1607 - Marchio: Marchio «Gatto Web».

Rif. CNR 1609 - Estratto purificato di inibitore dell'alfa-amilasi da fagioli essenzialmente privi di fitoemoagglutinina, procedimento di estrazione e composizioni che lo contengono.

Rif. CNR 1613 - Metodo ed apparecchiatura per l'introduzione di campioni di gas a pressione controllata nei gascromatografi.

Rif. CNR 1614 - Procedimento di polimerizzazione di pirrolo su ed entro un substrato cellulosico.

Rif. CNR 1615 - Sistemi di imballaggio per la conservazione di prodotti caseari freschi, in particolare mozzarella.

Rif. CNR 1616 - Sonde oligonucleotidiche.

Rif. CNR 1617 - Modulatori del recettore GPRI7 e loro impieghi terapeutici.

Rif. CNR 1620 - Nuova varietà vegetale: Clone di «Cupressus sempervirens» denominato «Mediterraneo».

Rif. CNR 1621 - Nuova varietà vegetale: Clone di «Cupressus sempervirens» denominato «Italico».

Rif. CNR 1626 - Strumento a microonde per la diagnostica di superfici murarie e simili e relativo metodo.

Rif. CNR 1627 - Materiale ibrido a base biossido di titanio, relativo processo di preparazione e usi.

Rif. CNR 1628 - Metodo e dispositivo per la valutazione automatica di indici di funzionalità cardiovascolare mediante elaborazione di immagini ecografiche.

Rif. CNR 1629 - Dispositivo di riduzione dei raggi di ritorno da un carico soggetto a radiazione da parte di una sorgente.

Rif. CNR 1630 - Processo per la sintesi di etilen-bis(p-metilenchinoni) e corrispondenti fenoli butadienici.

Rif. CNR 1631 - Procedimento per la preparazione di conserve alimentari vegetali contenenti microorganismi probiotici.

Rif. CNR 1638 - Software: ReMesh (An Interactive and User-Friendly Environment for Remeshing Surface Triangulations).

Rif. CNR 1642 - Software: Sistema SICED (Segmentazione di Immagini a Colori per l'Estrazione di Degrado).

Rif. CNR 1644 - Immobilizzazione di biomolecole su supporti porosi, tramite fascio elettronico, per applicazioni in campo biomedico ed elettronico.

Rif. CNR 1645 - Carotiere a pistone.

Rif. CNR 1648 - Reattore chimico a microonde.

Rif. CNR 1653 - Trattamento al plasma per il restauro e la conservazione di libri e documenti antichi.

Rif. CNR 1659 - Software: ari@itales

Rif. CNR 1665 - Software: ARI-LAB-2.

Rif. CNR 91104 - Software: HYPERSTAT: ipertesto di metodi statistici in medicina.

Periodo 1° gennaio 2005 - 30 giugno 2005

Rif. CNR 1606 - Metodo per incrementare la sopravvivenza di ceppi batterici del genere Rhizobium.

Rif. CNR 1625 - Proteina isolata da Eisenia foetida simile all'NGF umano e usi relativi.

Rif. CNR 1634 - Metodo di pilotaggio di un sensore di umidità e relativo sistema di rilevamento.

Rif. CNR 1639 - Apparecchiatura per la coltura di cellule eucariotiche e/o procariotiche.

Rif. CNR 1641 - Metodo interferometrico di interrogazione di sensori, in particolare di sensori di fibra ottica a reticolo di Bragg e relativo sistema.

Rif. CNR 1649 - Composti ad attività antitumorale.

Rif. CNR 1650 - Procedimento per prevenire l'alterazione microbiologica dei prodotti da forno.

Rif. CNR 1655 - Metodo chimico a bassa temperatura e pressione atmosferica di riempimento di nanotubi di carbonio a parete singola o multipla con materiali inorganici od organici, in assenza di residui esterni.

Rif. CNR 1657 - Procedimento per la ricopertura della superficie interna della cavità assorbente di dispositivi per l'assorbimento e la misura della potenza della radiazione a microonde ad alta frequenza.

Rif. CNR 1664 - Realizzazione di trasduttori ultracustici capacitivi microlavorati su silicio ottenuti mediante una nuova tecnologia che utilizza materiali strutturali e sacrificali cresciuti esclusivamente mediante processi di deposizione a bassa temperatura operando posteriormente al dispositivo stesso.

Rif. CNR 1666 - Materiali compositi a base di HfC e HfB2, o loro miscele e processo per la loro preparazione.

Rif. CNR 1668 - Metodo olografico a ricostruzione numerica per ottenere un'immagine di un oggetto tridimensionale nella quale siano a fuoco anche punti situati al di fuori della profondità di campo e apparato olografico utilizzante tale metodo.

Rif. CNR 1669 - Dispositivo integrato per la determinazione ottica del contenuto alcolico, in particolare per vini e liquori, relativo procedimento di fabbricazione, e relativo procedimento di misura.

Rif. CNR 1671 - Vettore adenovirale ricombinante di espressione di proteine della famiglia MDM e usi relativi.

Rif. CNR 1673 - Sistema per il riconoscimento del fuorigioco.

Rif. CNR 1674 - Calorimetri Multimodo a Basso Costo (CMBC).

Rif. CNR 1675 - Apparecchiatura per la valutazione dell'accumulo marziale nel miocardio mediante elaborazione di immagini di risonanza magnetica.

Rif. CNR 1679 - Apparato per la visualizzazione di scarpe virtuali ai piedi di un utente e relativo metodo.

Rif. CNR 1680 - Apparecchiatura per ecografie subacquee.

Rif. CNR 1684 - Sistema di rilascio per sonde marine.

05A08976

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501220/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.